

LXIX.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazioni — Svolgimento dell'interrogazione del senatore D'Alì al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per distruggere la fillossera comparsa in quest'anno in alquanti luoghi della provincia di Trapani — Risposta del sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94 — Discorrono i senatori Cavalletto, Blaserna, Cordova, Cambray-Digny, il sotto segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ed il senatore Boccardo, relatore — Approvazione di tutto il bilancio e rinvio dell'articolo unico del progetto di legge allo scrutinio segreto — Presentazione dei due progetti di legge; 1° Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1893-94; 2° Autorizzazione per concedere alla provincia di Lucca, a trattativa privata, l'affitto dei canali irrigatori di quella provincia — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94 — Approvazione dell'intero bilancio e dei 6 articoli del progetto di legge, dopo osservazioni del senatore Finali, relatore sui capitoli 28, 134, 135, 154 e sull'art. 4 del progetto, cui risponde il sottosegretario di Stato per il Tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50 pom.

Sono presenti il ministro della marina, il sottosegretario di Stato del Ministero del Tesoro, ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Più tardi intervengono i ministri delle finanze, della guerra e del Tesoro.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, i signori senatori: Saredo di giorni 5 e Mezzanotte di 15 giorni.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio, essendo trattenuto nel

l'altro ramo del Parlamento, ha incaricato di rappresentarlo nella discussione del bilancio e della interpellanza del senatore D'Alì già annunciata, il sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

La vedova ed i nipoti del defunto senatore Silvio Spaventa ringraziano il Senato per le condoglianze loro espresse per la perdita del loro amato marito e zio.

Svolgimento della interrogazione del senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor sottosegretario di Stato per il Ministero di agricoltura, industria e commercio, rileggo la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti abbia emesso per

combattere, o meglio distruggere la fillossera già comparsa in quest'anno nei vigneti di alquanti luoghi della provincia di Trapani.

« D'Alì ».

Chiedo al signor sottosegretario di Stato se accetta l'interrogazione.

DI SAN GIULIANO, *sottosegretario di Stato per il Ministero di agricoltura, industria e commercio*. Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato lo consente, do facoltà al senatore D'Alì di svolgere la sua interrogazione.

Senatore D'ALÌ. Parlo brevemente di cosa molto importante, che riflette la tutela dell'agricoltura, che nel nostro paese merita tutto il riguardo perchè sia protetta e garantita.

Sono sicuro che voi, signori senatori, siate informati della triste condizione in cui si trovano i possessori di vigneti di fronte alla comparsa della fillossera nelle viti in alcune parti della provincia di Trapani e segnatamente nei territori di Alcamo, Castellammare e Partinico.

Non occorre gran fatica per scorgere la presenza del male, che facilmente si vede da tutti; ed anche io l'ho avvertito in viaggio, dal treno, proprio parecchi giorni addietro, quando sono qui venuto.

Veramente desta penosa impressione vedere in quelle amene campagne dei gruppi di 20, 30 e talvolta un numero anche maggiore, di viti ammalate, con le fronde gialle, deperite, quasi secche, tutti indizi certi della presenza del male.

Non c'è chi non sappia come la fillossera si propaghi per contagio; ed è perciò che io son di parere che ove non ci si metta presto rimedio energico, noi assisteremo in breve alla rovina totale delle vigne di quella provincia ed in seguito anche delle altre limitrofe.

Il Governo, visto che qualunque rimedio fin qui è riuscito inefficace a combatterlo, dovrebbe ordinarne la completa distruzione.

Questo, e non altro parmi il mezzo più efficace di preservare le viti ancora incolumi.

Ed è per questa ragione che la distruzione delle viti già infette, dovrebbe aver luogo senza perdita di tempo, e prima che il morbo progredisce e si diffondesse.

La spesa, compresa anche quella per la in-

dennità ai proprietari, sarebbe relativamente lieve, se fatta ora; in seguito costerebbe molto di più.

Il timore, anzi l'assoluta certezza della propagazione del male in quei terreni della provincia suddetta, già in massima parte ricoperti di belli e rigogliosi vigneti, scuote l'animo di tutti quelli che trafficano i vini, perchè ormai è saputo come quella parte occidentale della Sicilia produca vini squisiti, quasi tutti destinati al marsala, tanto, oggi, diffuso ed accetto a tutti i mercati del mondo, poichè è l'unico vino che l'Italia abbia saputo conservare e con esso concorrere per qualità e per forza alcoolica coi vini di Spagna.

Ecco perchè mi sono spinto ad interrogare oggi l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per sapere quali disposizioni fin qui diede, e quali, in vista dell'urgenza del bisogno, crederà di emanare; e ciò ho fatto non solo per rasserenare l'animo mio preoccupato, ma bensì per corrispondere alle giuste esigenze di quelle agricole popolazioni, che si attendono dal Governo del Re pronti ed efficaci provvedimenti, atti alla completa distruzione del male, onde non si incorra nelle tristi conseguenze che purtroppo afflissero la Francia, la Spagna e molti altri Stati, non escluse alcune altre regioni dell'Italia nei tempi scorsi, quando il male fece la sua prima apparizione.

Finisco, attendendo dall'onorevole rappresentante del Governo quelle esplicite promesse che spero serviranno a tranquillare l'animo di tutti gli interessati.

DI SAN GIULIANO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore D'Alì ha detto testè che le popolazioni della provincia di Trapani aspettano dal Governo energici ed efficaci provvedimenti per combattere l'infezione fillosserica.

Sono lieto di poter dichiarare all'onorevole senatore D'Alì che quelle popolazioni hanno perfettamente ragione di aspettarsi dal Governo siffatti provvedimenti, e la loro aspettazione non sarà certamente delusa.

L'onorevole senatore D'Alì ha detto molto giustamente che è debito del Governo fare ogni

opera per combattere, e non nella provincia di Trapani soltanto, ma in tutto il Regno, la infezione fillosserica, e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che, per questo momento, ho l'onore di rappresentare in Senato, ha già dimostrato coi fatti che tale è il suo convincimento. La politica delle economie si deve arrestare innanzi alla suprema necessità di difendere un così grande interesse dell'economia nazionale. Ed infatti, onorevole senatore D'Alì, quando l'onorevole ministro Lacava assunse la direzione di questo Dicastero, trovò già ridotto sensibilmente il capitolo 100 del bilancio, che è quello relativo alla fillossera.

La riduzione in confronto all'esercizio 1891-1892 era stata, se in questo momento la memoria non mi induce in errore, di circa 160,000 lire. Egli doveva credere in quel momento che questa riduzione si fosse proposta dopo minuto esame, e perciò non poteva non accettarla, ma, quando, dopo pochi mesi, si avvide che lo stanziamento ridotto a L. 535,000 non bastava per combattere efficacemente la fillossera, egli non diminuì già i mezzi coi quali si combatteva, ma chiese ed ottenne un prelevamento di lire 130,000 sul fondo di riserva per le spese impreviste.

Ed anche quest'anno, se i fondi stanziati riusciranno in pratica insufficienti, si escogiteranno, a suo tempo, i provvedimenti necessari, perchè, lo ripeto, ciò che è necessario a combattere il male, si deve fare ad ogni costo; cercheremo di resecare il superfluo: spese inutili non se ne faranno, ma tutte quelle che tecnicamente risulteranno assolutamente necessarie per combattere con efficacia l'infezione fillosserica e per difendere questo grande interesse nazionale, l'onorevole D'Alì può essere sicuro che non saranno risparmiate, e tanto più trattandosi della provincia di Trapani, poichè il Senato non ignora che, combattendo la fillossera nella provincia di Trapani, non si provvede soltanto ad un interesse, sempre rispettabile, di una determinata regione dello Stato, ma bensì ad un vero e grande interesse nazionale, poichè il marsala, come tutti sanno, è, tra i vini italiani, quello che, sopra ogni altro, è riuscito a conquistare un posto di onore in tutti i mercati del mondo. E, di fatti, il Governo ha la coscienza di aver fin qui fatto tutto quanto era in suo potere.

Il 25 maggio giunse al Ministero l'annunzio telegrafico della scoperta dell'infezione nel territorio di Alcamo ed in quello finitimo di Partinico, che fa parte, è vero, della provincia di Palermo, amministrativamente, ma, come concetto antifillosserico, rientra nella provincia di Trapani, perchè la fillossera non rispetta le nostre circoscrizioni amministrative.

Appena avuta notizia della scoperta dell'infezione fillosserica nei territori di Alcamo e Partinico, il che avvenne, come ho detto, il 25 maggio, il 26, cioè la dimane, fu disposto l'invio sui luoghi del direttore delle cure antifillosseriche di Messina, acciocchè facesse le prime esplorazioni.

Il rapporto del direttore giunse al Ministero il 12 giugno, ma, disgraziatamente, quando si stavano per prendere i primi provvedimenti, fondati sull'ipotesi che l'infezione fosse circoscritta a quei luoghi, nei quali era stata fino a quel momento trovata, giunsero altre e più tristi notizie, poichè il 15 corrente fu scoperta a Calatafimi e il 24 fu scoperta a Salemi.

Fin dal giorno 25 è tornato sul luogo il direttore delle cure antifillosseriche e si è disposto l'invio di sei capisquadra fra i più esperti per coadiuvarlo nelle esplorazioni.

L'onor. D'Alì domanda fin d'ora la distruzione completa di tutti i centri infetti.

Mi permetto, però, di fargli notare che una decisione in proposito si potrà prendere soltanto allorquando si conoscerà la vera estensione dell'infezione, poichè se l'infezione, come noi dobbiamo augurarci, è limitata a piccoli centri, allora, come si fa in quelle altre provincie d'Italia che si trovano in condizioni analoghe, si provvederà immediatamente alla intera distruzione di questi piccoli centri, ma se, per sventura, l'infezione si dovesse trovare estesa a centri piuttosto larghi e numerosi, allora si sarà costretti a ricorrere alla sola distruzione dei centri periferici, poichè tutte le spese che si potrebbero fare per distruggere tutti i centri infetti, quando l'estensione fosse grande, sarebbero spese perdute.

Ora io ho detto poco fa che il Governo ha la intenzione di fare tutte le spese utili, ma le spese superflue certamente lo stesso onorevole senatore D'Alì, che ha tanta esperienza in questa materia, sarà il primo a non chiederle, tanto più che si tratta di una spesa non indifferente,

poichè la distruzione completa, comprese le indennità, costa 10 mila lire per ettaro all'incirca.

L'onor. senatore D'Alì ha detto, che se più si ritarda, più si spenderà.

Non ha bisogno il Governo di calcolare che, ritardando, spenderà di più, per essere indotto a far presto.

Ma io prego anche l'onor. senatore D'Alì ed il Senato di ritenere che un ritardo di pochi giorni, diretto ad accertare la vera estensione del male, a farne una giusta diagnosi, senza di cui non è possibile prescrivere la cura razionale ed efficace, non può produrre grandi inconvenienti.

Anzitutto, dall'esame che si è fatto delle viti fillosserate, si è visto che l'infezione dura da circa 3 o 4 anni.

Ora, quando l'infezione ha durato tre o quattro anni, si può ritardare 14 o 15 giorni per procedere alla distruzione senza grandi inconvenienti, tanto più che, per solito, ogni anno, per ragioni tecniche e anche per ragioni finanziarie, che il Senato intende, la campagna distruttiva incomincia il 3 luglio, ed al 3 luglio ancora non siamo arrivati.

Ed ora voglio andare ancora più in là, voglio dare all'onor. D'Alì spiegazioni *ultra petita*.

Da un lato è giusto combattere la infezione fillosserica in Trapani, ma dobbiamo prevedere il caso che la vittoria nella guerra non sia per noi, ed in previsione di questa ipotesi, che speriamo non abbia mai ad avverarsi, bisogna fin d'ora preparare gli elementi per la ricostruzione dei vigneti.

Ricordo al Senato che il 16 aprile fu sanzionata la legge che istituisce nella provincia di Trapani, a Marsala, una scuola pratica di agricoltura.

Il Ministero ha già scritto alla provincia perchè indichi i terreni che reputa più adatti per l'istituzione della scuola, e noi speriamo che ci venga dato di poterla aprire nel mese di novembre.

A questa scuola sarà aggiunto un vivaio di viti americane, e ciò quantunque la Sicilia ne conti già sei.

Mi auguro che queste dichiarazioni possano soddisfare l'egregio senatore D'Alì.

Senatore D'ALÌ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore D'ALÌ. Io ringrazio l'onorevole sotto-

segretario di Stato dell'agricoltura, industria e commercio per le benevoli parole dette riguardo alla distruzione della fillossera.

Le sue ragioni sono potenti, e non c'è dubbio che questo lavoro non si possa fare così sollecitamente come sarebbe mio desiderio e di tutti gli interessati. Ho fiducia che il Ministero se ne occuperà seriamente, perchè se oggi, con poche migliaia di lire, possiamo ottenere lo scopo, quando il male si propagherà avremo bisogno forse di milioni.

Ciò nondimeno rinnovo i miei ringraziamenti all'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del signor senatore D'Alì.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1893-94 » (N. 146).

PRESIDENTE. Passeremo all'ordine del giorno il quale reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1893-94.

Prego di dar lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Meriterei la taccia di temerario se mi permettessi di commentare la magistrale relazione dell'illustre senatore Boccardo, nella quale si contengono considerazioni, osservazioni e consigli sapienti che meritano non solo l'attenzione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, bensì di tutto il Governo e della nazione.

Se questi consigli venissero osservati, ne deriverebbero molti ed efficaci vantaggi alla prosperità agricola, industriale e commerciale del nostro paese.

Nelle relazioni commerciali internazionali, noi abbiamo dato esempio di equanimità ed imparzialità verso una nazione vicina, che alcuni si ostinano con poca ragione a chiamare la nostra sorella. Abbiamo mitigato verso la Francia le nostre tariffe col discapito di circa tre milioni all'anno, senza che a questo nostro atto di giusta fraternità siasi corrisposto. La nazione così detta sorella mantenne le sue tariffe di combattimento, e non sembra che voglia venire a stipulare con noi un trattato di commercio ragionevole.

Denunciammo, è vero, il vecchio trattato commerciale che avevamo con essa, ma ciò reputammo conveniente per prevenire una disdetta che ci sarebbe dalla stessa venuta dopo la reiezione da parte sua del trattato di navigazione colla stessa stipulato.

Il relatore accenna ai rapporti commerciali internazionali, e deplora giustamente che si sia introdotto il sistema protettivo.

Questo difetto od errore economico è ormai comune a quasi tutta l'Europa e all'America settentrionale, ma in ciò noi forse siamo i meno colpevoli, poichè, per quanto si è potuto, ci siamo attenuti al sistema del libero scambio, come lo dimostrano gli ultimi trattati conchiusi con la Germania, coll'Austria, e colla Svizzera. Speriamo di contrarre simili e migliori accordi con altre nazioni.

Senza più oltre dilungarmi in questo argomento io consento nelle idee espresse dall'onorevole relatore perchè conformi alla vera economia politica internazionale.

Voglio fare un cenno sopra le difficoltà che ora si oppongono da alcuni Stati vicini, nelle nostre relazioni internazionali per il commercio e per il transito degli animali da carne e da lavoro. E perciò devo raccomandare vivamente al ministro di agricoltura e commercio affinchè, d'accordo col ministro dell'interno, combatta efficacemente ed estirpi nel suo manifestarsi la epizoozia se in alcune delle nostre provincie se ne avesse indizio. E ciò per togliere ragione o piuttosto pretesto interessato agli Stati vicini di difficolare le nostre relazioni commerciali relativamente al bestiame da carne e da lavoro e al suo transito periodico ai nostri confini.

Quanto alla pellagra il Governo veramente poco può fare, però è interessato a combattere

questa malattia che tormenta le popolazioni agricole di parecchie provincie.

A combattere efficacemente questa malattia è necessario avanti tutto l'intervento delle provincie, e principalmente dei proprietari, i quali, stabilendo patti di maggiore equità nelle loro relazioni coi coltivatori delle terre, potrebbero rendere la condizione di questi migliore, e potrebbero far sì che anche il povero colono, il povero agricoltore potesse nutrirsi in modo da non esser soggetto a questa fatale malattia che affligge le nostre popolazioni: chi ne è colpito finisce miseramente demente o suicida.

È una malattia questa che deve essere combattuta con ogni mezzo possibile, ma specialmente combattuta con principî di filantropia che sono i soli veri rimedi per togliere dal nostro paese questa fatale infezione.

A questo scopo in alcune provincie, comuni e proprietari lodevolmente concorrono. Ed a questo proposito io, senza entrare adesso nuovamente nell'argomento, raccomando al Ministero di agricoltura e commercio di mettersi d'accordo col ministro dell'interno e col ministro di grazia e giustizia, affinchè sia riveduto il Codice civile nella parte che riguarda i contratti agrari, e sia sollecitamente presentata al Parlamento analoga proposta di legge.

Su questo argomento interessantissimo pochi giorni fa, io qui feci raccomandazioni al sottosegretario di Stato pel Ministero di grazia e giustizia, ed ebbi risposte veramente soddisfacenti. Fu l'unico membro del Governo che mi rispondesse adeguatamente su questa materia, egli mi diede assicurazioni tali da farmi sperare vicina questa legge, che modifichi il Codice civile, rispetto ai contratti agrari.

Questo accenno di volo, e non mi soffermo.

Raccomando inoltre — è una vecchia mia raccomandazione — che si rendano pubbliche e il meglio possibile note e diffuse le importanti relazioni, che sull'agricoltura, sull'industria, sul commercio e sulla statistica, suole ogni anno pubblicare il Ministero d'agricoltura o delle quali suole favorire con sussidi la pubblicazione.

La *Gazzetta Ufficiale del Regno*, col 1° luglio prossimo amplia il suo formato, estende le sue informazioni, ed io credo che sarà utile che, delle più importanti relazioni sull'agricoltura,

sull'industria e sul commercio, in questa *Gazzetta Ufficiale* siano fatti compendi distinti, e sia richiamata l'attenzione del paese su tutto ciò che v'è di progresso e di vantaggio per la prosperità dello Stato, e raccomando inoltre che si rendano noti gli esperimenti che si fanno nelle stazioni agrarie, nelle scuole enologiche, ecc., tanto sui prodotti, che sul modo di migliorare le sementi del grano e del granone, e di perfezionare la vinificazione e su altri rami delle industrie agricole.

Queste relazioni e notizie potrebbero molto giovare ad illuminare i nostri agricoltori, ed a rendere feconda l'opera loro.

Dovrei entrare adesso in un argomento un po' delicato, ed è quello degl'impiegati.

Io deploro che il disegno di legge sullo stato degl'impiegati civili, che da venti anni si discute nei due rami del Parlamento, e che tranne un articolo transitorio, era stato approvato definitivamente e dalla Camera e dal Senato, non abbia potuto essere tradotto in legge.

Questa legge è di assoluta urgenza e necessità per accertare i diritti e i doveri degl'impiegati, e per togliere ogni sospetto che i ministri possano esercitare favori, commettere arbitrî nelle nomine, promozioni, traslocazioni o nelle punizioni degl'impiegati.

Io non mi farò eco di voci che si sono diffuse relativamente a promozioni veramente eccezionali e poco esplicabili di alcuni impiegati. Io non posso nè devo occuparmi di persone individualmente, e di casi e fatti asseriti dalla voce pubblica, ma bensì devo raccomandare che nelle nomine, nelle promozioni, nelle traslocazioni, nel trattamento in generale degl'impiegati si osservi la più scrupolosa imparzialità, la massima giustizia, e che quelle norme, che erano state sancite dai due rami del Parlamento nel progetto di legge già accennato, sieno per tutti i ministri norme di legge, sebbene la legge ancora non abbia potuto essere tradotta in porto e resa esecutoria: essa però è moralmente obbligatoria.

Si deve evitare assolutamente il sospetto che riguardo agli impiegati vi possano essere illegittimi favori ed arbitrî; guai se gli impiegati potessero credere che mostrandosi partigiani pel Ministero, ne vengano ad essi vantaggi nella loro carriera; ciò produrrebbe una demoralizzazione dell'amministrazione pubblica. Perchè al-

lora l'impiegato trascurerebbe il vero interesse del paese per amcarsi comunque i ministri o gli impiegati superiori del Ministero.

In questa parte io vivamente raccomando che si usi la più severa imparzialità e giustizia, e che si tolga persino il sospetto che vi possano essere arbitrî o parzialità nelle nomine e nelle promozioni degli impiegati.

Purtroppo rispetto alle Banche noi abbiamo visto impiegati, nominati ed incaricati di controllare gli Istituti di credito, mancare ai loro doveri, considerare il loro ufficio una sinecura, un gratuito favore, e ne abbiamo vedute le gravissime conseguenze.

Ciò non deve più avvenire e quando una legge, comunque sia fatta e formulata dal Parlamento, stabilirà poi le norme sicure, indeclinabili, per gli Istituti di credito e per le Banche, quelli che dovranno controllare questi Istituti, si provveda che siano impiegati distinti, onoratissimi, da meritare la stima pubblica e non essere come quei tali che fatalmente mancarono ai propri doveri.

È un argomento doloroso, e basta quello che io ho detto, perchè la mia parola sia intesa in senso buono, in senso della giustizia che io desidero informi tutte le azioni del Governo del nostro paese.

Senatore BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA. Signori senatori, non è mia intenzione di fare un discorso; vorrei soltanto richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura sullo stato miserevole, in cui si trovano coll'attuale bilancio alcuni servizi scientifici dipendenti da quel Ministero.

Il Senato rammenta che già alcuni anni addietro ebbi occasione di richiamarvi l'attenzione del Ministero e del Senato, e di esprimere il dubbio, se veramente il Ministero di agricoltura e commercio sia la sede più appropriata per questi servizi scientifici. In ogni caso la questione si potrà risolvere in un modo o nell'altro: questo è certo che tali servizi, come si trovano definiti dall'attuale bilancio, ne soffrono moltissimo.

Per darvene una prova, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto. Già due anni fa, quando incominciarono ad essere vive le voci, e quando si incominciò a

sentire molto il bisogno di risparmi sul bilancio, il Ministero della pubblica istruzione ha creduto di diffalcare il 10 per cento su tutti quanti i servizi scientifici da lui dipendenti.

Era un taglio forte, e veramente esso parve eccessivo alla Commissione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento.

Esiste una bellissima relazione dell'onorevole Gallo, con la quale egli richiamava l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento su questo punto, e proponeva addirittura che si ristabilissero le dotazioni scientifiche come prima esistevano.

Quel bilancio non fu approvato, e non fu neppure discusso, perchè avvenne lo scioglimento della Camera, e si entrò in un regime di bilanci provvisori.

Ma cito questo fatto per farvi vedere, come il taglio del 10 per cento sopra piccole dotazioni scientifiche può bastare per fermare moltissimi lavori.

Ora, per ciò che riguarda la meteorologia e la geodinamica, il taglio fatto, non dico sul bilancio che discutiamo adesso, ma sugli ultimi tre bilanci, importa il 35 per cento; di modo che questi servizi si trovano proprio ridotti alla corda.

La conseguenza ne è, che nella meteorologia, la quale aveva preso uno sviluppo grandissimo, tutto il movimento ascendente si è fermato.

Vi osserverò ancora un altro fatto, che con le somme attualmente in bilancio la meteorologia non è in grado di pubblicare le osservazioni che si fanno.

Voi sapete che la meteorologia ormai è entrata in un campo completamente internazionale.

Noi abbiamo avuto una serie di congressi scientifici e specialmente di conferenze scientifiche internazionali, dove si stabilì, punto per punto, il modo come le osservazioni dovevano essere fatte, e come ed in quale misura dovevano essere pubblicate.

Si arrivò perfino a decretare il formato delle pubblicazioni per avere una cosa perfettamente uniforme dal lato scientifico.

Ora il non poter pubblicare queste osservazioni, ed il non poterle pubblicare nella forma prescritta e adottata, è certo una cosa che riescirebbe a disdoro dell'Italia.

Noi mancheremmo ad un vero impegno in-

ternazionale che abbiamo preso qui in Roma, precisamente quattordici anni fa in una conferenza internazionale, che ebbe luogo a tale scopo.

Ora per la geodinamica le condizioni sono anche più tristi.

L'Italia aveva il vanto di essere il primo paese in Europa che avesse dato importanza allo studio dei fenomeni geodinamici; eravamo portati a ciò dalla natura dei nostri terreni e dalla frequenza dei terremoti.

Certo è che il servizio incominciava a prendere un indirizzo seriamente scientifico.

Ora la geodinamica è completamente fermata; e se rimaniamo per qualche tempo nelle condizioni attuali del bilancio, val meglio dar di frego a quei pochi articoli che ci sono, perchè, come sono, non bastano.

Giacchè sono a questo punto, richiamerò l'attenzione dei signor sottosegretario di Stato e del Senato sopra un altro servizio scientifico, che è gravemente compromesso.

Esso riguarda i pesi e misure, con che non intendo parlare di tutto il servizio, ma della parte scientifica.

È una dolorosa storia, della quale vi potrebbe raccontare qualche cosa il collega Cannizzaro.

Vi citerò solo il fatto che egli, essendo presidente della Commissione dei pesi e misure, credette suo dovere di dimettersi, con largo voto motivato, dopo una lunga lotta sostenuta fra la così detta pratica e la scienza.

Dopo di ciò il Ministero mi fece l'onore di rivolgersi a me; ma io pure sono stato obbligato a rispondere, che non potevo accettare quell'incarico per le stesse ragioni che avevano indotto l'onor. Cannizzaro a dimettersi.

In questo servizio è avvenuto ancora un nuovo taglio, con che credo che esso sia gravemente compromesso.

Capisco, che il Ministero deve tener conto di molte correnti e non ne faccio una colpa all'attuale, perchè mi piace constatare che su questo bilancio, almeno per ciò che riguarda la meteorologia e la geodinamica, si è fatto press'a poco un fermo nei tagli; ma mi permetto di richiamare la sua attenzione su questo punto e dichiaro, che proprio non sarebbe più possibile andare avanti in questo modo.

Io pregherei quindi l'onor. relatore, e spe-

cialmente il rappresentante del ministro, a volerli rassicurare su questo punto.

Non faccio proposte concrete, lasciando che per quest'anno le cose camminino come possono; raccomando solo che le pubblicazioni trovino nel bilancio qualche somma, perchè si facciano nella misura voluta dai nostri impegni internazionali, sperando che per l'avvenire vi si provveda più largamente.

PRESIDENTE. Il senatore Cordova ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Signori senatori. Gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno presentando il progetto di legge sui Demani comunali delle provincie meridionali il 18 febbraio 1893, che io chiamerò per l'Italia la regina delle leggi sociali, hanno innalzata la bandiera di redenzione delle plebi agricole e non devono farsi strappare la grande iniziativa da partiti avversi alla monarchia temporeggiando. Sono 24 anni che si va in lungo con le promesse.

Il non mai abbastanza rimpianto ministro Cairoli promise la legge al 1879 in una circolare ai prefetti: poi venne il ministro Grimaldi e con decreto 4 maggio 1884 creò la Commissione nella quale sedevano illustri conoscitori della materia, il compianto Spaventa ed il senatore Auriti presente in quest'aula.

Nulla mai si seppe dei loro studi se non che dopo 4 anni venne fuori la legge 24 giugno 1888 per le sole provincie romane.

L'indomani della pubblicazione di quella legge credevo finita la questione della bonifica dell'Agro romano. L'Agro romano io pensava, *ager extra commercium* sarà domani rivendicato dal comune di Roma poi si farà la divisione in massa coi comuni contermini proporzionatamente ai rispettivi territori; indi si dividerà in lotti alle famiglie degli agricoltori cominciando dai meno abbienti, contro un tenue canone al comune ai termini della legge pubblicata anche in Roma dall'occupazione francese.

Fu un sogno! I 19 articoli di quella legge rimasero muti a dormire il sonno dei giusti nei polverosi volumi delle biblioteche.

Dopo altri 5 anni vien fuori questa nuova legge per le provincie meridionali, non entro nel merito di essa, si discuterà a suo tempo, dico soltanto che all'Italia meridionale non fa difetto di leggi sulla materia.

Incominciate dalla prammatica di Carlo III, 4 ottobre 1759 fino alla legge 11 dicembre 1841 di Ferdinando II, le leggi abbondano.

Mancano però i fatti.

Voi siete venuti a rammentarci col ministro Zurlo (circolare 29 gennaio 1812) che « tutti i demani indivisi debbonsi considerare come un *deposito* destinato a coloro che nulla posseggono, ed ai quali lo Stato offre dei mezzi da divenire proprietari e cittadini attaccati al loro paese per la porzione di suolo che vi posseggono ». Bravo il ministro Zurlo e bravi i ministri Giolitti e Lacava che fan proprie quelle parole; ma è più tempo di *parole*, coi fasci operai, e i fatti di Caltavuturo che ci stringono da tutti i lati?

Potremmo anche adottare il grido di Mirabeau alla Convenzione francese: « Sconvolgete le ceneri dei morti per nutrire i vivi », nessuno ci crederà se non usciamo dal campo delle promesse, e veniamo ai fatti. Un secolo di attendere è troppo, signori.

Alla presente società, intenta alla lotta per la conquista dei diritti politici, riuscirà difficile immaginare qual fosse or è un secolo lo stato sociale di Europa.

Il meccanismo feudale che resse il mondo fino al 4 agosto 1789, teneva al suo vertice un re, papa, o imperatore, ma re, papa, imperatore traevano forza dai baroni con diversi titoli e gradi in tempo di guerra, durante la pace, il barone tornava al suo feudo.

La parola *feudo*, o *fei-dò* riassume la funzione di quest'ente, guerriero, politico ed amministrativo ad un tempo. Perchè *fei* era il tributo militare *prestazione* che nel feudalismo malaico, progenitore del nostrano, pagavasi al *giund*, capo tribù guerriera. Sicchè il barone, *fei* del re, correva sotto le sue insegne co' suoi uomini di arme durante la guerra ed in premio riceveva dal re la giurisdizione sul comune e territorio. Il comune dell'Italia meridionale, il *comune* greco-latino (legge 18 Giustin.) comprendeva i seguenti ceti: 1° Δουλοὶ lo schiavo; 2° γεωργοὶ ἐναπόγραφοι, servi alla gleba; 3° Μισθωτοὶ ἐλευθεροὶ coltivatori liberi; 4° ὄμιλος cittadini, funzionari pubblici, artisti, letterati, guerrieri.

Il *Barone* per le sue giurisdizioni rappresentava nel comune il capo dello Stato, obbligato a mantenere e difendere le grazie e garanzie del comune, e posta l'universalità di

possesso del territorio, suo principale ufficio era dividere ai coltivatori liberi (*μσθωται*, massai) la terra demaniale ad anno per la semina, *prævia mensura* funzione che rimonta alle prime epoche storiche del mezzogiorno, ond'è che a detta di Erodoto e Diodoro Siculo, i patrizi Siracusani furono detti *γλωμοποιοι*, *divisori di terre*, funzione passata ai baroni che n'ebbero in compenso tributo.

Il territorio a *terrendis hostibus* era diviso (Legge 1° settembre 1806) in demani feudali laici, o ecclesiastici: demani comunali: demani promiscui: eran tutti soggetti agli usi civici. Chiamavasi *uso civico*, il diritto che aveva ogni cittadino alla caccia nei boschi, alla pesca nei fiumi e laghi: alla semina di limitata estensione di terra *prævia mensura*: a raccogliere ghiande e far legno morto e vivo nei boschi; raccogliere erbe selvatiche: pascere un limitato numero di animali, far pietra e cementi nelle cave: raccor fieno, paglia, grasso, in tutti i feudi. Furono distinti in tre categorie, usi civici *essenziali: utili: domenicali: essenziali*; i necessari al mantenimento dei cittadini: *ntili* che oltre l'uso necessario personale servono anche ad un'industria come il taglio del legno verde dal bosco: *domenicali* che contengono partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo come il dritto di semina: decreto, 10 marzo 1810.

Tutti questi usi dimostrano, come le posteriori convenzionali divisioni in feudi, non valsero a cancellare l'universalità del possesso del territorio; e fanno emergere la enorme ingiustizia della soppressione senza un compenso a beneficio delle popolazioni agricole che di questi usi vivevano, *pro usu et sustentatione civium ne inermem vitam ducant*, erano perciò sagri, inviolabili, e regolati da leggi, la cui esecuzione, affidata alle autorità civiche, era garantita dal barone e dal re.

Ma allorchè il barone da ente giurisdizionale e politico si trasformò in potenza territoriale, incominciò ad attentare agli usi civici, ad allargare il suo possesso privato a danno del comune: ed allora i comuni reclamarono ai re ed imperatori, ed ora è Carlo Magno nei suoi capitoli: ora Filippo l'Ardito che nel Parlamento di Ogni Santi (1280), impone ai baroni la restituzione dei diritti di uso nei demani feudali: e Federico lo Svevo, e Martino di Aragona che nel Parlamento di Siracusa del 1398 sorge

a tutela dei territori comunali con provvedimenti forestali; ed Alfonso di Aragona (1448) e Carlo V, alzano la voce in difesa della plebe agricola.

Luigi XIV, al 1659 percorrendo la Sciampagna colpito dalla nudità della terra e della prostrazione dell'agricoltura, ne indovinò le cause, e pubblicò la celebre *dichiarazione* che ordinava la reintegra dei demani comunali usurpati, e con lo *editto* del 1667, e l'*ordinanza* del 1669, abolì i dritti di riserba e regolamento dei quali i baroni avevano abusato.

Furono questi i preludi della tempesta che piombò sul capo ai baroni, la notte del 4 agosto 1789. Allora in Francia le proscrizioni, il capestro, la ghigliottina, sgombrarono il passo alle rivendiche territoriali.

E poichè in molte provincie i baroni eransi affrettati a dar forma legale ai loro privilegi con transazioni e giudicati, l'*Assemblea Nazionale* sottrasse i comuni all'autorità dei giudicati di riduzione, dichiarandoli come non avvenuti (Legge 28 marzo 1790) e con legge del 20 e 27 settembre 1790 ordinò la revisione e riforma dei giudizi anteriori di cantonamento.

Più tardi, prosciolsi i comuni della cosa giudicata in materia di divisione e cantonamento posteriore al 1790, dichiarando « che potevano i giudizi esser *reformati, ridotti, annullati*, leggi 28 agosto e 14 settembre 1792, articolo 12.

Finalmente la Convenzione Nazionale, prestando nuove forme di esecuzione, col memorabile decreto 10 giugno 1793, art. 6, ordinava: « Ogni divisione anteriore alla pubblicazione della presente legge, e contraria alle sue disposizioni, è dichiarata nulla e di nessuno effetto ».

Così il patriottismo francese strappò il cancro roditore, ed infuse al suo territorio quella potenza produttiva, che oramai sfida il mondo civile, a cui s'impone con le sue tariffe, produttività ch'è base della sua vera potenza.

Identiche leggi durante l'occupazione francese furono promulgate in Italia.

Si bandì la rivendica dei demani comunali (Legge 1° settembre 1806), poi si valutarono gli usi e si prese tanta terra dai demani feudali e promiscui quanto era il valore degli usi; questa massa di terra *accantonata*, cioè riunita al comunale Demanio, si divideva in lotti alle

famiglie degli agricoltori preferendo le più povere.

Al feudatario restava la sua terra libera, al borghese il suo allodio divenuto *predio*, e tutto il territorio pigliava il battesimo di Civiltà.

Tali operazioni in Napoli come in Francia furono affidati ad *arbitri*, e rimarranno celebri gli atti della Commissione feudale del 1809, 1810.

Dopo il decennio dell'occupazione francese la reazione del 1815 non ardì ricostituire il regime feudale, ma intenta a procurarsi il favore dei baroni col patrimonio delle plebi agricole, sospese in molte regioni l'esecuzione delle leggi.

L'esempio era stato dato in Sicilia dal Parlamento del 1810, 1812 e dalla legge 2 giugno 1813, sotto il protettorato inglese!

La legge 2 giugno 1813, simulacro di abolizione, considerava i feudi come liberi allodii, non faceva motto della restituzione dei demani usurpati ai comuni, e faceva cessare gli usi civici, non fondati su concessioni gratuite, senza compenso agli usurai, espoliatozione di cui la storia fino allora non registrava la pari.

Ma l'alta Provvidenza trasse all'isolà beneficio d'onde men si attendea.

Salito al trono Ferdinando II, cui forte pungeva al cuore desio di vendicare i *moti del 1820* promossi, com'egli credea, dalla casta nobiliare, imprese il viaggio dell'isola allora priva di strade.

Era il 1838 ed il giovine re, attraversando in lungo ed in largo l'interno dell'isola accompagnato da Gaetano Scovazzo, allora ministro di finanza ed agricoltura, della luogotenenza di Sicilia, restò sorpreso allo spettacolo di sterminate pianure erme e deserte, e colli, monti e valli, per quanto correa lo sguardo, nudi di vegetazione; e rivolto allo Scovazzo, volle conoscere i nomi dei possessori.

— Sono, rispose lo Scovazzo, *Feudi*, e fece tre o quattro nomi.

— Ma come feudi, disse meravigliato il re, non fu abolita in Sicilia la feudalità?

— Maestà la legge fu emanata il 2 giugno 1813, ma quella legge oltre ad esser monca non è stata di beneficio che ai soli baroni, dessi infatti cessarono di pagare le tasse feudali alla Corona, di prestare servizio militare: cessarono dall'obbligo di mantenere le carceri e la sicurezza delle campagne: i demani comunali usurpati sono rimasti in loro possesso, ed in pieno,

libero, e civile possesso godono i loro feudi senza pericolo di reversibilità al fisco!

— E gli agricoltori, replicò il re, sono stati compensati degli usi civici?

— No, Maestà. — Il giorno stesso in cui fu pronunciata la parola abolizione, i guardiani dei feudi, cacciarono colla bocca del fucile gli agricoltori dai campi e dai boschi... gl'infelici corsero ai sindaci, ma i sindaci li mandarono agl'intendenti, i quali (in gran parte ex-baroni), chiesero ai sindaci i documenti di prova della esistenza degli usi, documenti ch'eransi avuta cura far scomparire dagli archivi.

Cessò il dialogo: ma non cessò nell'animo del re l'impressione profonda del significato e dello spettacolo di tanta desolazione.

Tornato in Napoli, ordinò prima un'inchiesta e l'11 dicembre 1841, emanò la legge ed il regolamento della stessa data, vero monumento di giustizia e civiltà.

Durante un quadriennio si fecero prodigi delle Commissioni o Giunte feudali in talune provincie siciliane, allorchè le riforme politiche di Pio IX, misero sosta al movimento civile, e gli animi di tutti, re, baroni, popolo, furono attratti dal movimento politico di un'era novella... e l'alba novella del 1848-49, scomparsa, seguì il decennio di feroce repressione, durante il quale l'animo delle plebi agricole rinfocolavasi nel pensiero che risorta la gran patria italiana, giustizia sarebbesi fatta alle plebi diseredate.

E la grand'ora scoccò... ma la riforma politica sorpassò la civile... resti ancora si disse il mostro feudale covertò del manto di civiltà... ma si compia l'unità della patria.

Il 1866 portò il Veneto, ma non è tutto, bisogna anche attendere che il 1870 coroni l'edificio con la capitale... e la capitale venne! Ma allora sorse un grido generale di riforma.

Le classi privilegiate si agitarono — Il commercio vuol ferrovie e Società di navigazione — La milizia esercito e flotta — I giuristi i nuovi Codici — La burocrazia gli organici dello Stato — I capitalisti la Banca unica o le Banche multiple — Le stesse maestranze cittadine chiesero meno lavoro e più stipendio.

Solo la plebe agricola tace... dessa non ha la parola: tace ed aspetta per pochi anni ancora, poi comincia l'esodo degli agricoltori in emigrazione col pericolo che il grande edificio nazionale resti campato in aria e senza basi.

Infatti alla base sta la terra vera fonte di potenza che rese la Francia onnipotente contro l'Europa coalizzata e sfida l'universo a guerra di tariffe... e la terra d'Italia non è buona a nutrire i suoi figli? Sì perchè manca del battesimo di civiltà — Battezzatela e feconderà.

La terra d'Italia è tuttora feudale!

Un avvocato romano confutando una mia relazione sulle decime, « In Roma, scriveva, non vi fu mai feudalità ».

— E di rimando gli regalai la seguente cronaca:

Il 28 giugno 1870, vigilia di San Pietro, mentre l'esercito italiano si apprestava alla conquista di Roma, si radunava per l'ultima volta al Vaticano, nella residenza della Camera apostolica, il *Tribunale dei tributi*.

« La vigilia di San Pietro, dice la cronaca della Curia, si paga in Camera tutti i tributi dei feudatari di Santa Chiesa, li denari dei quali restano a credito della reverenda Camera; li argenti, come tazze e simili, sono tutte regalie di monsignore tesoriere generale, e le cere si partiscono tra li chierici di Camera.

« Una vasta tavola coperta di droghetto verde era in mezzo alla sala principale; a tre lati di essa prendevano posto i chierici di Camera, il commissario, ed i cancellieri segretari ».

I chierici vestivano di paonazzo, con rocchetto e mozzetta, gli altri erano in cappa nera con cappuccio e larghe maniche.

Presiedeva il governatore di Roma pel suo ufficio di vice-camerlengo: formavano il tribunale, il tesoriere, l'auditore della Camera, e 12 chierici tra i quali era divisa la gestione della *cosa pubblica*. Alla destra dei cameralli prendevano posto i commissari ed il fiscale — il 28 giugno 1870 (ultima seduta della quale parlo), era commissario Vassalli, e fiscale il Pasqualoni; monsignor Randi, come presidente, sedeva nel centro.

Lo squillo del campanello annunciava aperta la seduta, e *Francesco Palleschi*, primo dei cancellieri segretari, traendo il *liber censuum*, incominciava la chiama dei feudatari!

Ad ogni nome compariva un procuratore e deponèva sul tavolo il registro delle ricevute: « ed il fiscale pronunziava il sacramentale *comparuit et solvit* ».

Se non compariva, il fiscale chiedeva la confisca del feudo, con la parola *de associando*.

Questa disgrazia toccò al conte Terenzio Mamiani pel suo feudo di Sant'Angelo: Pio IX volle che gli fosse tolto e lo diede ad un francese ».

La fine della seduta del Tribunale dei tributi coincideva colla discesa del papa nella chiesa pei vespri.

Il papa, seguito dal collegio dei chierici di Camera, incontrava nel pianerottolo dell'ultima scala, il Tribunale dei tributi, e si narra, che il 28 giugno 1870, ultimo incontro, il fiscale pronunziasse rivolto al pontefice il *de associando* contro il duca di Savoia, perchè ricusava di pagare il *tributo* pel feudo della *Cisterna*.

La formola *de associando* comprendeva tutto il processo della devoluzione, ed era logico.

Posta la leggenda della donazione di Costantino, i possedimenti pontifici diventarono patrimonio di San Pietro (sono parole di Dante):

« Ahi Costantin di quanto mal fu matre
« Non la tua conversion, ma quella dote
« Che da te s'ebbe il nostro primo patre »

Scomparsa ogni demanialità pubblica dal suolo romano, restava libero al pontefice di disporne a beneficio dei suoi favoriti, senza obbligo di migliorare o bonificare proprio dell'enfiteusi: libero altresì di toglierlo senza formalità di giudizio al renitente *vassallo*, perchè il cittadino romano era divenuto vassallo del vicario di Gesù Cristo — e tutto ciò fino al 20 settembre 1870.

Ma all'ultimo colpo di cannone che aprì la breccia di porta Pia, scomparve il vassallo, e venne fuori dalla tomba il cittadino romano! Egli dalla vetta di Monte Mario misurò con lo sguardo il suo *ager urbicus*, l'*ager* di Catone, Terenzio, Plinio, Columella, Varrone, ecc., sulla cui sterminata superficie manovravano un tempo le non men sterminate legioni che si spandevano pel mondo a portarvi la civiltà. Egli ritrovava l'*ager* uno squallido deserto su cui sorgono ad intervallo gli scheletri di antichi monumenti, e stan come *fantasmi schierati in mostra* i ruderi dei vecchi acquadotti, ad indicare che il suolo dal quale emergono è di pubblico demanio.

Il cittadino romano trova il suo *ager* intestato a nomi che non comprende, perchè ride della leggenda di Costantino che dar non poteva ciò che suo non era, ed allora dice a se

stesso, oh perchè io popolo sovrano non posso pronunziare contro questi possessori il *de associando* che, tre mesi fa, poteva pronunziare il pontefice!

Se le leggi romane non son cadute in oblio, desse non permettono che certi beni possano appartenere ad alcuno in proprietà privata, e se il pontefice li possedea come parte di giurisdizione e qual rappresentante l'imperatore, non vi ha dubbio che il nuovo potere entrato per la breccia, ha ritirato il mandato al pontefice, mutando l'ordine giurisdizionale nell'economia dello Stato.

L'Agro romano è dunque ritornato pubblico demanio, e va rivendicato al popolo romano.

La terra dell'Agro romano trovandosi a titolo di patrimonio di S. Pietro, nelle mani degli attuali possessori, essi non han potuto prescrivere contro il principio del loro possesso, *questa terra*, che altronde non poteva, nè alienarsi, nè prescrivere, perchè demanio pubblico, *agere extra commercium*.

Torni dunque al popolo romano cui appartiene, e l'attuale occupatore si contenti parteciparne come ogni altro cittadino romano *de associando!!* -

L'illustre Thiers applicando all'abolizione dei diritti feudali, il principio di espropriazione per causa di pubblica utilità:

« Nulla è più assurdo, dice, dell'accusa che si fa all'Assemblea costituente, di aver violato la proprietà; perchè tutto era proprietà; ed è strano che la nobiltà, avendole per tanto tempo violate, sia percependo gravezze, sia non pagando tributi, sia occupando terre di pubblico demanio, si mostrasse ad un tratto così rigorosa sui principî, quando si venne alle sue prerogative... Le giurisdizioni signorili, furono anch'esse dette proprietà, perchè da secoli si trasmettevano in dominio ma l'Assemblea non si lasciò soverchiare da questo titolo e la spense ».

Or le ragioni di pubblica utilità per noi sono supreme.

Noi abbiamo consumato in un trentennio parecchie decine di miliardi, e siamo riusciti a fare una gran nazione! Poderoso esercito: flotta formidabile: reti ferroviarie e trafori: canali ed arsenali, abbiam creato Banche, industrie colossali, ci siam financo dato il lusso della Colonia di conquista! e ciò passi; abbiamo

dunque ritto in piedi questo colosso di potenza di prim'ordine che si allivella alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania... ma appena appare sull'orizzonte politico una nube, il cuore del patriota si stringe. Se il colosso si muove, chi mi sa dire qual ne sarà la sorte? Egli posa su fragil base, perchè le *riforme civili* furon sospese da un secolo per cedere il passo *alle politiche*... compiamole e scomparirà ogni pericolo con la scomparsa della miseria dal nostro suolo.

So ben io che si dirà una rivoluzione, ma una rivoluzione legale, pacifica, che abbisogna di un Governo risoluto ed energico. Del resto diffiderei del progresso, se dubitassi che il Governo nazionale del 1893 non può compiere ciò che Ferdinando II iniziò per la Sicilia al 1841, e la occupazione francese per l'Italia al 1806.

Il Parlamento italiano nel maggior bollore del politico edificare riconobbe il valore di queste leggi e volle sanzionarne la durata con l'articolo 16, legge 20 marzo 1865, alleg. E sul contenzioso amministrativo, e ne confermò l'esecuzione al cap. 98 del bilancio del Ministero di agricoltura.

« Riparto dei beni demaniali comunali, nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili in Sardegna e pensionato nelle provincie venete, L. 15,000 ».

Ma la cifra mostra la poca importanza data alla *riforma civile*, dai poteri dello Stato.

Anch'io colla qualità di autorità politica della provincia di Catania, rammento con vera compiacenza di aver diviso più di mille ettari di terra a 300 famiglie povere di agricoltori a Castiglione di Sicilia al 1864.

Ma eran tutti quelli i demani di Castiglione?

Alla Francia, assalita da tutti i lati e dalla Vandea, tuonava alto dalla tribuna Mirabeau: « Sconvolgete le ceneri dei morti, per nutrire i vivi » e la Francia dalle ceneri del morto feudalismo nutrì le plebi agricole, e trionfò dell'universo congiurato a suo danno.

Ed io dico ai rappresentanti d'Italia, la Dio mercè non assalita da alcun nemico, anzi per la sapienza dei nostri reggitori, accarezzata da tutte le potenze. Signori, fermo lo sguardo alla terra, a questa *magna parens frugum Saturnia Tellus*, e diverremo potenti più che la Francia, perchè senza nemici esterni, perchè se l'Italia ha una Massaua, la Francia ne ha quattro.

Fermi alla terra perchè non c'è dato a primeggiar nel commercio e nelle industrie manufatte, ma nell'agricoltura soltanto.

Or son 25 anni, inauguravasi l'apertura dell'istmo di Suez, ed un magnifico libro andava per le mani di tutti.

In esso si profetizzava che quel grande avvenimento avrebbe richiamato il commercio del mondo *negli scali* del Levante da dove era stato distratto dalla scoperta del Capo di Buona Speranza; e l'Italia e la Sicilia, ritornate emporio di colossali e ricchi depositi, ed ideavansi risorte con la potentissima Siracusa, Catania, Gela, Taormina, Calipoli, Nasso. Vane illusioni, non si era calcolato sullo sviluppo di potenza del vapore, e sul raccordo del vapore marittimo col terrestre, che avrebbero resi inutili i depositi, e condotte in brev'ora al proprio destino le merci, e tra poco (sostituito l'elettrico al vapore) vi andran sulle ali della folgore.

L'Italia non può dunque sperare di ritornare emporio del commercio del mondo. Non può diventare centro di industrie manifatturiere perchè ultima nata, è precorsa dalle vecchie nazioni europee, che di già occuparono il mercato!

All'Italia non resta che la terra? che si è fatto finora per fecondarla?

Sorto ad inattesa grandezza il nazionale edificio, restammo col guardo in alto a contemplarlo attoniti nei politici agoni, senza mai abbassarlo alla terra.

Fu un succedersi di riviste, manovre, commemorazioni, pellegrinaggi, apoteosi, congressi, esposizioni, che si seguirono come onde di un'oceano che mai non ha tregua.

E le città ora smaglianti di elettrici bagliori, spesso sbigottite da pochi operai sfaccendati, che scimiottano i lavoranti di Francia, Belgio, Alemagna; e perchè colà si grida leggi sociali, noi si ripete com'eco lontana, leggi sociali!...

Le nostre leggi sociali sono là scritte e pubblicate dal soffio vivificatore della rivoluzione francese or fa un secolo.

I governi dispotici restaurati non ardirono revocarle, ma non vollero o seppero attuarle, ed il feudalismo mascherato gravò da un secolo sul suolo italiano, rendendolo sterile e deserto.

Non son le grida dei pochi operai sfaccendati che mi sbigottiscono, ma il silenzio delle plebi agricole che emigrano, emigrano cacciate dagli artigli del fisco e dai *latifondisti*. Esse abbandonano il frusto di terra concessa ai loro avi al principio del secolo dal commissario ripartitore (prezzo dei diritti di uso), terra allora strappata, al feudatario usurpatore, dalla mano gagliarda di un Governo benefico riformatore!

Su quelle zolle schiusero gli occhi alla vita, su quelle zolle ed in quel campestre tugurio spirarono, serrando al petto il crocifisso, i loro genitori che riposano nel vicino cimitero. Un dì furono chiamati a prendere le armi per riunire le membra sparse della comun patria. — Fatta una, grande, potente l'Italia, più lieti trarrebbero i loro giorni..... avanti dunque con la camicia rossa al fuoco, e Viva Vittorio-Emanuele!... Ma non corsero due lustri, ed apparve sulla soglia del loro tugurio un *fantasma*, pari a quello descritto dalle avite tradizioni che batteva la campagna per riscotere il *tributo* del feudatario.

L'antico esattore appariva una volta ogni anno al raccolto: il nuovo ad ogni bimestre.

L'antico, trovato vuoto il granaio, si rassegnava commiserando.

Il nuovo pignora spietatamente le masserizie e bandisce la *espropria*, e dietro l'esattore del feudatario Stato, vengono quelli dei feudatari provincia e comune... tutti sordi alle lagrime dei bimbi affamati.

L'agricoltore non bestemmia, non ricorre alla dinamite, ma, riuniti la moglie e i cenciosi bambini, corre al lido ed emigra: e l'indomani il limitrofo *latifondo*, ingoia il poderetto e cresce il deserto, e col deserto la miseria, il vuoto:

È una nuova, terribile fase del feudalismo, che la reazione del 1815 non osò ricostruire. La riforma civile al rovescio! Terribile effetto della legge sulla riscossione delle imposte. Lavoro lento, continuo, che corrode e scalza le basi dell'edificio nazionale.

Infatti il moderno *latifondo* è un feudo peggiorato dallà civiltà. Può appena sostenere la coltura estensiva, pochi cereali, molta terra incolta, perchè sparito lo schiavo, cessata la servitù alla gleba, aumentato il prezzo della mano d'opera per l'emigrazione, deprezia la terra più di quanto la depreziava la feudalità sussidiata dal lavoro dello schiavo e del servo alla gleba.

Oggi tutto è campo incolto, e chi nol crede, ed ama la patria, abbandoni la ferrovia ed attraversi le interne regioni.

Mi riassumo.

Il passaggio delle terre d'Italia dallo stato feudale allo stato civile, iniziato dalla occupazione francese al principio del secolo, fu interrotto dalle riforme politiche, che presero il passo alle riforme civili.

L'Italia civile non fu fatta materialmente. Dessa doveva far cessare lo stato anarchico che risultava dalla comunione di possesso del territorio comunale che, abbandonato all'arbitrio degli usuarii, restava facil preda al più forte. Dessa doveva trasformare gli usuarii e il barone in proprietari, sotto la garanzia delle leggi civili.

Invece gli usuarii furono spogliati, al solo annunzio dell'abolizione, ed il barone cessato di essere il regolatore degli usi responsabile in faccia al sovrano: si travestì da privato cittadino, mantenendo tutti i vantaggi dello stato feudale, senza obblighi e responsabilità.

Egli diventò latifondista.

Da feudatario, per giure feudale, poteva in pena degli abusi essere revocato.

Da latifondista sotto lo scudo del Codice civile ha nulla a temere.

Questo latifondismo è un feudalismo peggiorato, che attacca la produttività dello Stato, e per ragione di pubblico bene dev'essere sottoposto alle leggi abilitive in vigore, *Salus Rei publicae suprema lex esto.*

Questo latifondismo rappresenta l'improduttività, l'abbandono, il nulla, e l'edifizio nazione non può posare su simili basi. Cambiamole creando l'Italia civile e presto, perchè *periculum est in mora.*

Al 1870, coronato l'edifizio politico con la Capitale: la Destra, si disse, non ha uomini energici, da tanto; si aspetti che salga al potere la Sinistra.

Al 1876 ascese al potere la Sinistra, ma gli agricoltori non attesero, e lo stesso anno emigrarono 19,756 agricoltori; e così con un crescendo spaventevole in 16 anni, fino al 1891, si hanno in emigrazione 2,717,781 lavoratori che mancano alla terra d'Italia. Lasciando il patrio suolo isterilito dall'ardente ultima lagrima che cade dal ciglio di chi abbandona per fame la patria.

Signori, le leggi son là sancite ed in sospenso da 90 anni, ed è impossibile non convincersi che per l'Italia la base di ogni riforma sociale sta nella attuazione di quelle leggi.

Se lo Stato può espropriare il picciolo campicello per mancato pagamento d'imposta, perchè non potrà regolarizzare il latifondo che deve al comune il demanio usurpato e il valore dei dritti di uso?

La espropria del picciolo campicello, aumenta il deserto dei latifondi, l'emigrazione, la miseria, la debolezza della nazione.

La revisione del latifondo compie un atto di giustizia verso i comuni: fa cessare la emigrazione: accresce ricchezza e potenza alla nazione.

La prima è un'espropria a pubblico danno.

La seconda una rivendica a pubblica utilità.

La prima una violenza.

La seconda un atto di giustizia.

Signori! sconvolgete, gridava Mirabeau alla Francia, le ceneri dei morti per nutrire i vivi, ed io, rivolto ad Umberto I, dico: Sire, i vivi emigrano, ed il deserto stende e dilata sempre più le sue ali mortifere sulla terra d'Italia, non fate che l'edifizio innalzato dal Padre vostro e cementato dal vostro sangue, s'indebolisca e crolli, or che le forze vive se ne vanno e lo abbandonano ai morti... ai cadaveri non resta che la putredine.

Sire, dall'alto del Quirinale, tendete lo sguardo sui campi isteriliti e deserti: mirate quelle torme di umane creature, che in sterminate striscia muovono silenziose per l'esilio; sono i 2,717,781 emigranti che vanno in cerca di pane e lavoro! è un torrente di forza produttrice che perde l'Italia, è la forza viva che se ne va: l'arteria spezzata che ci dissangua e prepara la morte: arrestatela; il braccio di Savoia fu sempre nei pericoli onnipotente!

Le leggi son lì in sospenso da 90 anni, attendono la mano che le attui: gli uomini di Stato non vi mancano, investiteli dell'onnipotente vostra fiducia, ditegli, che pochi milioni, buon volere ed energia bastano alla comune salvezza; e poi gridate agli emigranti l'Alt salvatore, e si fermeranno con uno scoppio formidabile di viva il Re - e la storia scriverà:

Vittorio Emanuele II fondò l'Italia politica, e redense gli Italiani, Umberto I l'Italia civile, e redense le plebi agricole!

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Nel fare pienissima e intiera adesione alle opinioni espresse dall'onorevole senatore Boccoardo nella sua relazione, non tema il Senato che io voglia entrare nella grande questione tra la libertà economica e il sistema restrittivo.

La mia parola non potrebbe essere nè più eloquente, nè più autorevole, nè più efficace di quella dell'onorevole mio collega.

Mi basta solo di rassicurare l'onorevole ed egregio nostro collega senatore Cavalletto che quei pochi modesti e timidi passi che abbiamo fatto per avvicinarci al principio della libertà economica hanno già prodotto effetti non indifferenti sulla nostra economia nazionale.

E basti ricordare l'industria vinicola e la sericoltura.

Ma non è di questo che io mi propongo di parlare al Senato.

Io ho domandato di parlare per fare una raccomandazione al ministro di agricoltura, industria e commercio.

L'argomento è molto più volgare di quelli che sono stati trattati finora, ma non è meno grave, meno importante per una plaga abbastanza estesa delle nostre campagne, e lo potrebbe divenire per una plaga anche maggiore.

L'anno passato un turbine di vento scaricò un nuvolò di cavallette africane sopra due comuni della provincia di Firenze, proprio alle porte della città. Pochi giorni bastarono per vedere devastata un'estesa campagna.

Le Amministrazioni comunali si adoperarono e spesero molto per cercare di preservare il più possibile la proprietà da questo danno, e raccolsero una quantità enorme di quintali di queste cavallette.

Si sperava che tutto fosse terminato, quando in quest'anno si è veduto che c'erano le uova e che le cavallette nascevano da tutte le parti.

Ora è cosa essenzialmente necessaria di distruggere questi insetti prima che si sviluppino e soprattutto che mettano le ali, altrimenti quando saranno cresciute si estenderanno sopra una plaga via via maggiore, e la poca spesa che occorrerebbe per ischiacciarle e distruggerle adesso, non basterà neppure centuplica.

So che il Ministero ha presentato una legge per essere autorizzato ad una certa spesa per provvedere a questo danno; ma è necessaria la maggior sollecitudine, perchè in questo momento le cavallette mettono le ali, e fra otto giorni avremo infestata una regione dieci volte maggiore dell'attuale.

Si è trovato che il petrolio è un buon rimedio per distruggere le cavallette, ma il petrolio, o signori, l'ho scritto in una mia relazione, paga una tassa del 240 per cento del suo valore.

Ne nasce quindi lo strano fenomeno che la finanza pubblica trae un profitto da questo grave disastro della pubblica economia e dell'agricoltura, perchè questo consumo di petrolio se non ci fossero le cavallette non ci sarebbe, e il Governo non riscuoterebbe la tassa.

Io volevo quindi raccomandare all'onorevole Ministro di provvedere seriamente e sollecitamente a questa situazione.

DI SAN GIULIANO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Cavalletto ha esordito col dire che meritano molta attenzione i consigli dati dal senatore Boccoardo nella sua dotta relazione, e che molti vantaggi si sperimenterebbero se venissero adottati.

Mi è grato di assicurare l'onorevole Cavalletto che il Governo partecipa a questa sua convinzione e che, per quanto sarà possibile, i desideri espressi dall'illustre relatore saranno secondati, anzi in gran parte sono già stati prevenuti.

L'onorevole Cavalletto, e dopo di lui l'onorevole Cambray-Digny, hanno brevemente accennato ai vantaggi che si sono sperimentati dai primi passi fatti nella via del liberismo economico.

Il tempo del Senato è troppo prezioso perchè io ceda alla tentazione di entrare nella discussione di questo argomento. Solamente mi è grato di poter far notare come le cifre addotte nella relazione confermino perfettamente i giudizi testè espressi dai senatori Cavalletto e Digny.

L'onorevole senatore Cavalletto ha richiamato l'attenzione del Governo e del Senato sui mezzi

per combattere la pellagra, ed anche in ciò sono in massima dell'avviso espresso dal relatore, anzi vado più in là in un certo senso, mentre, d'altra parte, mi sembra che alcune sue parole vadano accolte con qualche riserva. Egli dice, che, collo stanziamento che si trova nel bilancio, non è serio sperare che il male sia efficacemente combattuto; d'accordo, anzi io ritengo che anche con uno stanziamento maggiore non s'arriverebbe a combattere e vincere la pellagra, che è il risultato di un complesso di vari fattori, di varia natura.

Solamente col migliorare l'alimentazione delle classi lavoratrici, la quale alla sua volta non può essere che la conseguenza di un sostanziale miglioramento delle condizioni generali del paese, la pellagra potrà sparire dall'Italia o ridursi a proporzioni insignificanti.

Tuttavia credo che, per quel tanto che il Governo può fare, si ottengano risultati non disprezzabili.

Il Governo anzitutto si è preoccupato di eliminare, per quanto si può, dall'alimentazione l'uso del *maiz* guasto, che, come tutti sanno, è la causa specifica della pellagra. Non è la causa sola, poichè, oltre l'azione specifica del *maiz* guasto, si deve tener conto dell'insufficiente alimentazione e di tutte le condizioni poco igieniche in cui vive il contadino, e che ne rendono il corpo meno resistente all'infezione. Ad ogni modo, per eliminare dall'alimentazione l'uso del *maiz* guasto, il Governo ed il Parlamento hanno, per quanto potevano, provveduto mercè la legge di sanità, la quale prescrive che gli alimenti guasti, in genere, non possano essere nè venduti, nè dati come compenso di lavoro, nè forniti dai proprietari ai coloni. Inoltre il Ministero, coi mezzi scarsi, ma in quest'anno alquanto aumentati, che sono a sua disposizione, ha favorito e favorisce tutto ciò che tende a migliorare l'alimentazione dei contadini; cioè fa studi intorno ai migliori forni essiccatoi, accorda sussidi per l'impianto di tali forni, per le cucine economiche, per le cosiddette locande dei pellagrosi e pei pellagrosari, per le case coloniche e per le acque potabili, ma sono io il primo a riconoscere che tutto ciò è fatto in misura insufficiente, e credo che, quando le condizioni delle nostre finanze miglioreranno, uno dei primi capitoli che bisognerà impinguare sarà appunto questo, il quale concerne uno dei

più grandi doveri dello Stato moderno verso le classi lavoratrici.

L'onor. Cavalletto ha parlato anche delle epizoozie. Come egli sa, i provvedimenti contro le epizoozie sono per la massima parte di competenza del Ministero dell'interno. Egli sa però, al pari di me, che il Ministero dell'interno in questi ultimi anni ha sensibilmente migliorato siffatto servizio.

Non bisogna però credere che i divieti per l'importazione del nostro bestiame negli Stati esteri sieno ispirati tutti a considerazioni di ordine sanitario. Abbiamo veduto in passato la strana coincidenza che il divieto fu imposto da uno Stato vicino appunto nel momento, in cui dai bollettini ufficiali risultava diminuita l'intensità e la diffusione della epizoozia in Italia.

Grave argomento ha sfiorato, e solamente sfiorato, il senatore Cavalletto quando ha parlato della necessità di modificare il Codice civile per la parte che concerne i contratti agrari. Mi rimetto per questa parte alle dichiarazioni, che egli stesso ha ricordato e che da questo banco ha fatto pochi giorni or sono il mio collega della grazia e giustizia. Solo aggiungerò che è allo studio, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, un disegno di legge per l'istituzione dei probiviri nell'agricoltura che il ministro spera di poter presentare a novembre.

Questo disegno di legge potrà fornire l'occasione di affrontare l'importante argomento cui l'onor. senatore Cavalletto ha accennato.

Credo anch'io che bisogna esser molto cauti quando si tratta di porre la mano sul Codice civile, che bisogna esser molto cauti prima di accingersi a modificarlo, ma non dobbiamo considerarlo come una barriera insormontabile, come un'arca santa intangibile. Anch'esso deve risentirsi de' nuovi bisogni della società moderna, anch'esso deve seguirne i progressi.

Vorrebbe l'onor. senatore Cavalletto, e francamente lo vorrei anch'io, che si desse maggior pubblicità agli studi ed alle relazioni che viene man mano stampando il Ministero di agricoltura, industria e commercio. Non è la prima volta che questo desiderio viene espresso in questo o nell'altro ramo del Parlamento. Noi abbiamo fatto qualche tentativo in proposito, abbiamo aperto qualche trattativa con alcuni editori, i quali certamente meglio di una pubblica am-

ministrazione possono conoscere i modi di attrarre l'attenzione del pubblico, ma debbo riconoscere che finora queste trattative non hanno avuto felice risultato. La distribuzione gratuita su più larga scala, che non si faccia oggidì, sarebbe il mezzo più efficace per dare maggiore pubblicità a questi studi, che sono nella massima parte molto pregevoli, e non sono, come si dice da coloro che non li hanno mai letti, o che leggendoli non sarebbero in grado di capirli, non sono punto inutili, non sono lavori di lusso, bensì sono studi pregevolissimi ed utilissimi, e non solamente sotto l'aspetto scientifico o teorico, ma eziandio sotto l'aspetto della sana pratica, poichè sana pratica non è se non quella che è fondata su basi razionali. Ma disgraziatamente anche qui ci troviamo di fronte ad un'ostacolo insormontabile, cioè l'insufficienza della somma stanziata. La somma stanziata per pubblicazioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ascende a L. 210,000.

Ora, se noi torniamo un po' indietro, e guardiamo gli anni precedenti, è da notare che nell'esercizio 1890-91 lo stanziamento ascendeva a L. 440,000. Vero è che nell'esercizio 1891-92 questo stanziamento fu ridotto a L. 311,000, ma, in fatto, la spesa ammontò a non meno di L. 559,000, e fu regolarizzata con apposito disegno di legge nei primi giorni in cui l'onorevole ministro Lacava assunse la direzione del Dicastero di agricoltura e commercio.

In questa condizione noi trovammo il fondo.

Allora, costretto da imprescindibili necessità di bilancio a mantenere il limite di 210,000 lire, il ministro ha anche adottato alcuni provvedimenti preventivi per far sì che il consuntivo rispondesse poi a questo preventivo.

Questo è il nostro dovere; disgraziatamente questo stanziamento è assai sparuto; l'obbligo, che abbiamo, di far sì che questo stanziamento sia realtà e non illusione, l'obbligo di contenere, difatti, entro i cancelli di questo stanziamento le spese delle pubblicazioni pone il Ministero nella quasi impossibilità di fare tutto quello che il senatore Cavalletto vorrebbe, tutto quello che il Ministero stesso vorrebbe per dare a questi studi importantissimi la pubblicità che sarebbe desiderabile.

Accennava l'onorevole Cavalletto ai campi

di esperimento e di dimostrazione per la coltivazione del grano.

È intenzione del ministro di aumentare quest'anno il numero di questi campi, che nell'esercizio trascorso ascendero a circa 200. Essi sono di indubitata utilità, e rivestono in Italia un carattere misto tra il campo di esperimento e il campo di dimostrazione. Il loro scopo è quello di migliorare ed aumentare la produzione del grano.

Come è noto, in Italia la produzione media del grano è di soli 11 ettolitri per ettaro, ed è una proporzione inferiore a quella che si riscontra presso quasi tutte le principali nazioni d'Europa. Questo è un fatto certamente poco confortante, quantunque non convenga esagerarne la portata, poichè tra i fattori, che contribuiscono a costituire questa media, vi ha il fatto importantissimo che in grandissima parte d'Italia il grano si coltiva promiscuamente ad altre piante erbacee ed arboree, dimodochè bisogna tener conto del valore di questi altri prodotti.

Ad onta di ciò, ripeto, il Governo continuerà a fare tutto il possibile, e cercherà anche di aumentare, il più che potrà, questi campi di esperimento e di dimostrazione.

L'onorevole senatore Cavalletto ha parlato degli impiegati. E qui mi permetto di rispondergli che questo è argomento che eccede la competenza mia, poichè è un problema che non può essere risolto unicamente per gli impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma deve essere risolto sulle medesime basi per tutti gli impiegati di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato. In quanto alle promozioni eccezionali e alle promozioni a scopo di favore politico o d'altra natura, che egli ha giustamente condannato e che condanno anch'io, è noto che da qualche tempo e specialmente da che noi abbiamo l'onore di partecipare al Governo, non ne sono accadute.

Senatore FINALI. Neanche al tempo nostro!

DI SAN GIULIANO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.... Non ne dubito, ma io non posso parlare da questo banco che del tempo da che ho l'onore di appartenere all'Amministrazione.

Ora in questo tempo posso assicurare che le sole promozioni che si sono fatte nel Ministero di agricoltura, industria e commercio lo furono

soltanto per anzianità e su parere conforme di autorevoli Commissioni consultive.

Mi pare che egli abbia anche parlato degli straordinari; negli uffici centrali del nostro Ministero, quando ne assunse la direzione l'onorevole Lacava, cioè il 16 maggio 1892, vi erano 217 impiegati straordinari.

Nel frattempo 14, o per morte o per aver trovato impiego migliore, vennero a mancare e non furono sostituiti, ed è intenzione fermissima del ministro di non sostituirli.

In quanto alla vigilanza sugli Istituti di emissione, della quale ha anche parlato l'onorevole senatore Cavalletto, mi permetterà che non mi soffermi in proposito; perchè tra non guari verrà innanzi al Senato la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione e formerà sede appropriata per la discussione di questo importante argomento.

E vengo adesso all'egregio senatore Blaserna. Deploro anche io che ai servizi scientifici nel bilancio del nostro Ministero non si provveda nella misura che sarebbe desiderabile.

Ma io credo che si esageri nel dire che sia meglio abbandonarli anzichè continuare a sovvenirli nella misura attuale. Egli ha particolarmente parlato del servizio meteorologico e del servizio geodinamico.

È vero che i fondi stanziati per il servizio meteorologico sono stati ridotti, ma noi manteniamo ancora 162 osservatori meteorologici e 600 stazioni.

È vero che non si fanno tutte quelle pubblicazioni che sarebbero desiderabili, ma è anche vero che, malgrado quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato intorno alle spese di stampa, malgrado le riduzioni che si sono dovute fare per altre pubblicazioni, che pure interessano direttamente l'industria e l'agricoltura, non si è fatta alcuna riduzione nella pubblicazione dei bollettini meteorici che sono tre; cioè gli annuali, il bollettino giornaliero ed il bollettino decadico.

Inoltre si stanno facendo pratiche col Ministero delle poste e telegrafi perchè da ogni capoluogo di provincia vengano mandati telegrammi giornalieri, nello scopo di dare maggiore sviluppo, nei limiti del bilancio, a questa parte del servizio che più direttamente interessa l'agricoltura e che ha applicazione pratica di immediata utilità.

In quanto al servizio geodinamico, noi, anche coi fondi attualmente ridotti, abbiamo quattro Osservatori di primo ordine, 39 di secondo, e 138 di terzo.

Nessuno più di me desidera che, nel giorno in cui le finanze dello Stato lo permetteranno, le dotazioni vengano aumentate; ma, nello stato attuale del bilancio, quando si è dovuto fare sensibili tagli per quei servizi che toccano interessi vivi ed attuali e riguardano direttamente le fonti della produzione nazionale, io credo che qualche sacrificio si debba fare anche da coloro che, giustamente del resto, desiderano di raggiungere una più alta idealità scientifica; e questo che ho detto per il servizio geodinamico e meteorologico si applica altresì al servizio metrico.

Le proposte della Commissione superiore metrica, di cui si è fatto testè autorevole ed eloquente interprete il senatore Blaserna, erano di due ordini; alcune si riferivano al servizio provinciale, ed altre al servizio centrale scientifico. Le proposte della Commissione superiore metrica relative al servizio provinciale sono state adottate, e mi gode l'animo di poter dichiarare che hanno dato eccellenti risultati; infatti, dacchè, secondo le idee della Commissione, si è introdotto il sistema della revisione biennale, senza maggior disturbo dei contribuenti, l'entrata dello Stato nel biennio 1891-92 è aumentata di L. 1,271,000, mentre la spesa è diminuita di L. 265,825. Quanto poi al riordinamento del laboratorio centrale metrico, io riconosco, e lo ha riconosciuto anche il ministro, che le ragioni, per le quali la Commissione desidera che esso venga affidato ad un uomo di alti meriti scientifici, sono gravissime.

Ed aggiungo io quello che non ha detto, se ben ricordo, il senatore Blaserna, cioè che queste ragioni sono state recentemente rafforzate dall'invito che il Governo inglese ha fatto al Governo italiano per una convenzione internazionale relativa alla misurazione delle unità elettriche.

È avvenuto però questo, che, per ben due volte, il ministro di agricoltura, l'onorevole Chi-mirri dapprima, e l'onorevole Lacava di poi, ha presentato alla Camera elettiva, facendole proprie, le proposte della Commissione superiore metrica, le quali si concretano in un organico che costerà ebbecirca 18,000 lire all'anno.

Queste proposte non trovarono buona accoglienza per ben due volte nella Giunta generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Ad onta di ciò il ministro ha preso impegno, ed io lo confermo innanzi al Senato in suo nome, di presentare tra non guari un disegno di legge il quale valga, nei limiti del possibile, a conciliare la necessità di una severa parsimonia, che deve regnare in questo, come in tutti gli altri servizi pubblici, con la necessità, che è pure dal Ministero vivamente sentita, di far sì che l'Italia mantenga nel concerto delle nazioni, anche sotto l'aspetto scientifico, la posizione che per le sue gloriose tradizioni le compete.

Solamente, prima di lasciare quest'argomento debbo, per amor del vero, aggiungere uno schiarimento.

L'onorevole senatore Blaserna ha detto che il laboratorio centrale metrico, come è presentemente ordinato, non va.

Riconosco che andrebbe molto meglio se venisse affidato ad un eminente scienziato, coadiuvato da due o tre assistenti, ma debbo anche aggiungere che presentemente il laboratorio centrale metrico, per quanto concerne la comparazione quinquennale, è diretto da uno dei migliori verificatori, e perciò, sebbene non faccia indagini scientifiche, provvede in modo soddisfacente ai bisogni pratici del servizio.

Il senatore Cambray-Digny si è trattenuto intorno alla necessità di combattere le cavallette.

Egli sa che il ministro ha presentato un disegno di legge, ed io non posso che ripetere che da parte del Governo si farà tutto il possibile per combattere le cavallette e combatterle a tempo, perchè, come ha detto benissimo il senatore Cambray-Digny, se si aspettasse che avessero deposte le loro uova, la spesa aumenterebbe. E questo sarebbe un male; ma vi sarebbe un male ancora peggiore, ed è che gli interessi dell'agricoltura di tanta parte d'Italia, che devono stare molto a cuore al Governo, potrebbero essere compromessi.

Poche parole mi basteranno per rispondere al dotto discorso dell'onor. senatore Cordova. Egli, che è molto competente in materia di diritto feudale, ha svolto osservazioni che ho ascoltato con deferente attenzione.

Egli mi consentirà tuttavia che io non entri nello esame delle ragioni, che egli così dottamente ha svolto, perchè mi pare che questa discussione di merito debba trovare sede più opportuna quando verrà in discussione il disegno di legge sui demani comunali che il ministro ha presentato al Senato.

Ed a questo proposito, poichè l'onor. Cordova faceva istanza perchè venisse in discussione presto, sono lieto di fargli conoscere che la Commissione ha quasi condotto a termine il suo lavoro, e che potrà, fra breve, essere distribuita la relazione.

L'onor. senatore Cordova diceva poco fa che questa legge sarà una delle più importanti tra le leggi sociali, ed io mi associo interamente a questa sua opinione.

Aggiungeva egli che, in materia di legislazione sociale, spetta al Governo provvedere in tempo opportuno di sua iniziativa, non lasciandosi prendere la mano dagli avversari delle istituzioni e dell'ordine sociale.

Sono perfettamente del suo parere, e pare a me che l'onor. ministro di agricoltura abbia già dimostrato coi fatti, che è di questa opinione.

Infatti, egli ha già avuto la fortuna, in questa breve Sessione, di far tradurre in legge due progetti, quello cioè sui probiviri nell'industria e l'altro per la incolumità e sicurezza degli operai nelle miniere.

Inoltre ha presentato il progetto sui demani comunali, del quale, come avete udito, sarà, a giorni, distribuita la relazione; ha presentato il progetto sugli infortuni del lavoro che è già all'ordine del giorno della Camera dei deputati con relazione favorevole della Commissione.

Finalmente, sono allo studio, ed io mi auguro che sarà possibile presentarli, se non in questo scorcio di Sessione, almeno nel mese di novembre, i disegni di legge per il pagamento e la insequestrabilità dei salari, per la istituzione dei probiviri nell'agricoltura, per il riordinamento delle rappresentanze agrarie e commerciali, nelle quali, secondo le proposte che il ministro intende presentare al Parlamento, avranno equa rappresentanza, per la prima volta, le classi lavoratrici.

È poi intenzione del ministro di riordinare l'insegnamento agrario secondo i dettami dell'esperienza e presentare un progetto per lo

insegnamento professionale; e questi sono essi pure disegni di legge sociali, in quanto tendono a mettere le classi lavoratrici in condizione di produrre più e meglio.

Quanto poi alle leggi di carattere sociale che sono adesso in vigore, si è posta da parte dell'onorevole ministro ogni cura perchè vengano più rigorosamente eseguite, e cito ad esempio la legge sul lavoro dei fanciulli.

Per questa legge si è disposta una ispezione generale per tutto il Regno che sarà compiuta in due anni, ispezionando 35 provincie nel 1893 e 34 nel 1894; non si può condurla a termine tutta in quest'anno per mancanza di fondi.

Si è anche fatto il possibile per facilitare il lavoro alle Società cooperative, e l'economato generale ha affidato ad esse un certo numero di stampe, ma non sempre queste Società hanno corrisposto all'aspettazione.

Per quanto concerne le Società di mutuo soccorso, si studia il modo di migliorare l'applicazione della legge del 1886, poichè il rigore, che si potrà spiegare verso gli amministratori riuscirà di efficace tutela in favore degli iscritti, e quindi, per quanto possa sembrare un provvedimento restrittivo, in realtà è un provvedimento liberale e democratico.

E poichè siamo in tema di legislazione sociale, dirò pure che sono allo studio i disegni di legge per la Cassa pensioni per la vecchiaia, per la colonizzazione interna e per rendere più spedita la bonifica dell'agro romano, ma l'onor. Cordova comprenderà che, volendo far veramente opera seria ed efficace, bisogna tener conto delle difficoltà finanziarie, e perciò sono in corso studi e trattative che impedirono finora di completare e presentare i progetti di legge.

Un'ultima parola al senatore Cordova ed ho finito; egli si lagna, e giustamente, che lo stanziamento del capitolo 95 sia insufficiente per l'applicazione della legge sui demani comunali. Egli mi permetterà di fargli notare che quella legge non è stata ancora approvata; quando lo sarà, vedremo se ed in che misura converrà aumentare lo stanziamento. Da parte del ministro, gli do l'assicurazione che sarà fatto il possibile perchè, tanto questa quanto le altre leggi di carattere sociale, vengano approvate dal Parlamento il più presto possibile, essendo convincimento nostro che le riforme saggiamente li-

berali e democratiche nei loro intenti, siano al tempo stesso eminentemente conservatrici nei loro effetti.

Senatore BOCCARDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO, *relatore*. Io comprendo troppo le convenienze del Senato per neppure tentare il compito che pur tuttavia mi spetterebbe per ufficio e per dovere, quello, cioè di rispondere del mio meglio alle sapienti ed importanti considerazioni alle quali ha dato luogo il presente bilancio.

Lo ha fatto, del resto, in modo così esauriente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, che poco invero mi rimarrebbe da aggiungere quando anco il tempo non stringesse ed io non sentissi la necessità di obbedirne la legge.

Mi consenta pur tuttavia il Senato, che nel modo il più succinto possibile, io sottoponga agli oratori che mi hanno preceduto alcune brevissime considerazioni.

Anzitutto un semplice accenno alla vessata questione della libertà e della restrizione.

Ad uno che ha invecchiato coltivando con amore un certo ordine d'idee e di studi, parve opportuna e bella l'occasione che spontanea si presentava colle cifre delle ultime statistiche per dire a' propri avversari, di cui mi duole di non vedere qui il campione più autorizzato: vedete che questa volta quei fatti che si suole dire che noi uomini della teoria scordiamo, ci han dato a così breve intervallo piena ed abbondante ragione.

Ed io ho ceduto alla tentazione e amorosamente raccogliendo cifre non del tutto cadute finora nel dominio volgare, mi è parso di poterne trarre fuori questa bella e confortante lezione: il passo ben modesto che abbiamo fatto in questi ultimi anni per ritornare addietro verso quella oggi mai divenuta così odiata libertà dei commerci, ha dato frutti non molto abbondanti - il tempo non l'avrebbe consentito -, ma frutti di una così evidente e manifesta conformità alle dottrine della scienza, da incoraggiare Governo e Senato a proseguire animosi su questa via.

Questo è stato il concetto che io nella pochezza dei mezzi miei ho voluto incidere nelle brevi pagine della mia relazione.

Ma qui, o signori senatori, permettetemi che passando molto alla leggiera sopra la grossa questione della libertà e della restrizione, mi fermi invece sopra un punto che ha tutta l'aria di essere molto secondario, e assume invece agli occhi miei un'importanza che oso veramente dire colossale.

Se sul mercato del mondo, dopo i trattati con l'Austria-Ungheria, con la Germania e con la Svizzera, qualche cosa si è evidentemente conquistato, è senza alcun dubbio il mercato dei vini.

Non ripeterò le cifre che in quelle pagine io ho raccolto; ma un fatto meritevole della vostra più alta attenzione, o signori, dell'attenzione del Governo e del Parlamento, da quelle cifre apparisce.

Mentre nell'anno 1892 la conquista del mercato enologico appariva chiara e manifesta, nei primi cinque mesi del corrente anno 1893, noi incontriamo invece una curva rapida discendente; invece di veder proseguire vittoriosa la conquista del nostro vino nel consumo europeo, vediamo un punto di sosta. Molto diverse possono essere le cagioni di questo fatto, nè io certo mi arrogo di tutte averle vedute; ma nacque nella mente mia, e probabilmente nella vostra nascerà il timore che una di queste cause possa essere assai triste e sconsolante.

Perchè un prodotto domini il mondo bisogna che le condizioni tecniche della sua produzione, e che le condizioni morali del suo commercio non attirino troppo severo il giudizio del compratore.

Quando al compratore offrite un prodotto che sotto il nome di vino è tutt'altra cosa, il compratore si lascia ingannare una volta, ma la seconda vi respinge fuori dalla porta. E badate, o signori, che la cosa è molto grave perchè essa non riguarda, pur troppo, soltanto il commercio dei vini.

Chiunque esce dai confini d'Italia e visita i grandi mercati del mondo, non può non aver sentito una stretta al cuore quando ha udito giudicare il prodotto italiano, con molta, ma, sia detto francamente, con giusta severità.

Parve a me opportuno di richiamare questo fatto doloroso, in quell'ora stessa in cui si ricordava il riportato trionfo; affinchè questo

schiaivo che ci accompagna al Campidoglio ricordandoci (come all'antico trionfatore) che siamo uomini, ce lo dicesse in modo da far sì che uomini davvero ci palesiamo nel dirci da mane a sera: Se vogliamo davvero lottare coi forestieri bisogna che lottiamo nelle migliori condizioni di tecnica produzione, nelle migliori condizioni di moralità commerciale (*Bene, bravo*).

Questa è l'osservazione che sottopongo all'onor. Cavalletto che fu tanto benevolo con me, e agli altri colleghi coi quali mi onoro di essere difensore, non dico partigiano, dei concetti teorici della libertà commerciale.

All'amico Blaserna io poco posso oramai aggiungere dopo le considerazioni importanti che ha fatto il rappresentante del Governo. Soltanto un'osservazione. Presso di noi non dico che si faccia troppo poca meteorologia, non dico neppure che se ne faccia soverchia, perchè in materia di scienza il soverchio non lo conosco.

Ma non so veramente se tutti diranno che tutto quello che si fa lo si faccia perfettamente bene. Noi abbiamo parecchie amministrazioni che si occupano degli studi meteorologici. Vi è il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con quel numero che nessuno dirà troppo piccolo di istituti e di osservatori di cui l'onorevole sottosegretario di Stato ci ha testè intrattenuto. E qui la meteorologia la si studia dal punto di vista principalmente, se non esclusivamente, della pratica applicazione. S'intende d'incominciare dal basso per innalzarsi al fastigio della piramide delle leggi scientifiche.

Abbiamo in secondo luogo gl'istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica. Non c'è alcuna delle nostre Università nella quale non si facciano delle osservazioni meteorologiche, con idealità scientifiche, con intenti notevolmente se non completamente diversi da quelli che guidano gli osservatori del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Abbiamo finalmente il Ministero della marina, il quale, a sua volta, fa eseguire delle osservazioni meteorologiche.

Non c'è egli pericolo, signori miei, che accada qui il fenomeno che voi altri maestri della fisica, onorevole Blaserna, chiamate interferenze luminose? Non vi ha egli il rischio che tutte queste forze, invece di collaborare reciprocamente, si elidano, e che incontrandosi

a mezza onda, invece di produrre luce, diano realmente tenebre?

Si deplora sempre e giustamente la mancanza di mezzi finanziari; ma qualche volta, e non è questo il solo caso, perchè io ne ho citato un altro nella mia modesta relazione che è quello della statistica, qualche volta avviene che il tentare per tante e così diverse vie una medesima cosa, finisca per dare dei risultati meno fecondi, meno ricchi di quelli che si avrebbero quando tutte codeste forze fossero insieme coacervate e condotte ad un solo scopo. Io credo che il Governo è un ente per sua natura unico, omogeneo, che noi dividiamo in un certo numero di amministrazioni e di dicasteri per la necessità impellente della divisione del lavoro, ma che ha il dovere di fare la massima economia di queste forze e di riunirle ad un intento solo. E forse i desideri dell'onorevole senatore Blaserna potrebbero essere più agevolmente che non siano soddisfatti, quando al disopra di tutte quelle forze divulse e separate vi fosse questo intento solo ed unico che io trovo mancare in questo ramo di pubblico servizio.

Materia a lungo discorso potrebbe essere questa; io mi sono semplicemente limitato, ripeto, per non abusare in questa tarda ora della pazienza del Senato, ad un cenno di cui uomini più sapienti di me, e ci vuole poco, potranno cavare il frutto.

Debbo una osservazione all'onor. senatore Cordova. Io non lo seguirò nella dotta dissertazione che egli ci ha fatto, con la quale, se bene ho afferrato il suo concetto, ha voluto dimostrare la necessità e la convenienza di finirla una buona volta con gli avanzi della paralisi feudale, di fare sì che cessino quei regimi di antiquate decime, di difficoltà alla mobilitazione dei valori fondiari, che assiderano e aduggiano tanta parte ancora del bel paese. Ed io sono perfettamente d'accordo, quantunque il mio entusiasmo per le leggi sociali non sia forse al diapason a cui oggi lo si porta da molti. Io consento pienamente che questa è opera di progresso, che è un compimento che il secolo diciannovesimo deve alla opera colla quale ha finito il suo predecessore, è proprio una delle manifestazioni le più benefiche e le più utili di quella che fu chiamata filantropia, e che in fondo è un buon calcolo.

Le classi alte, le classi dirigenti fanno un buon calcolo quando procurano di migliorare su questa, via le condizioni delle classi inferiori.

Ma, è questa la sola osservazione che io modestamente sottopongo all'onor. Cordova ed al Senato. Non facciamoci soverchia illusione, o signori. Molti credono che, dando a chi oggi nulla possiede al sole, dando la terra, lo si metta in condizione di passare dall'indigenza all'agiatazza, alla prosperità.

È un'idea che ferve nelle classi inferiori sotto forma di desiderio; è un'idea che ferve nelle classi elevate sotto forma di tutela e di benevolenza verso i sofferenti ed i miseri.

Ora questa idea, se dentro certi limiti è vera, varcati questi confini è, secondo me, una delle idee più pericolose e più false.

Non è vero che il possesso della terra per se solo basti a migliorare le condizioni delle classi inferiori; non è vero che senza il soccorso del capitale il possedere della terra possa considerarsi come un beneficio. Molti piccoli proprietari in Italia non hanno dalla proprietà altro vantaggio, se lo è, che quello di essere quotidianamente in lotta con l'esattore; e sono proprietari perchè pagano le tasse, e non per altro.

L'onor. sottosegretario di Stato per l'agricoltura, ha opportunamente ricordato il basso indice della potenza redditizia dell'ettaro italiano.

Egli ha rammentato che l'ettaro di terra in Italia non frutta che circa 11 ettolitri di frumento di fronte ai 33 della terra inglese, ai 26 dell'ettaro sassone, ai 16, ai 18 dell'ettaro francese, e via dicendo.

Ma questa maggior produttività del terreno straniero, da che risulta?

Forse il suolo è più fecondo e il sole è più benefico al di là delle Alpi che di qua?

Tutti sanno precisamente il contrario: noi per condizione di clima e di suolo sotto questo rapporto cediamo in Europa a pochi confronti.

Ciò che manca alla terra italiana è la fecondazione di due potenze, la potenza intellettuale e la potenza capitalistica.

È coll'immobilizzazione nel suolo dei sudori di cento generazioni che il suolo diventa produttivo, è col fecondarlo mercè il risparmio che diventa ricchezza.

Altrimenti è un aggravio piuttosto che una utilità.

È un concetto che desidererei di vedere svolto dalla penna maestra del senatore Cordova, perchè quando egli deplora che i tristi avanzi del sistema feudale rendano meno poderosa la potenzialità del suolo italico, vorrei anche che ricordasse, non per se che lo sa meglio di me, ma al gran pubblico italiano che, se anche queste terre cessassero di essere vincolate, non per questo diventerebbero fruttuose, se non vi fosse accumulato il frutto dei risparmi, cioè, il capitale.

Ma anche questa è materia che mi trarrebbe molto al di là del limite, del resto molto angusto, nel quale il sentimento della convenienza mi ha obbligato di mantenere questa mia breve risposta.

Del resto null'altro ho da aggiungere alle osservazioni, come ripeto, esaurienti delle quali l'egregio rappresentante del Governo ha risposto ai differenti oratori.

Senatore CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLETTO. Una parola sola.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle soddisfacenti e chiare risposte che ha dato alle mie istanze.

Debbo poi dare uno schiarimento riguardo alle difficoltà che trova il nostro bestiame nel transito dei confini.

Non censurai il ministro dell'interno e quello di agricoltura di poca attività nel combattere l'epizoozia; ho detto soltanto che gli Stati vicini ne traggono pretesto, interessato per ostacolare il commercio del nostro bestiame fuori del nostro Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

Senatore BLASERNA. Devo una breve risposta all'onorevole mio amico, il senatore Boccardo, ed al sottosegretario dell'agricoltura e commercio.

Il senatore Boccardo ha espresso il dubbio che, facendosi la meteorologia da tre dicasteri, possa avvenire quel fenomeno che ha voluto chiamare con vocabolo fisico un'interferenza, il che significa che il lavoro dell'uno distrugge il lavoro dell'altro.

Egli avrebbe ragione, se questo timore fosse

fondato; ma mi permetto di osservargli, che egli non è forse al corrente di questa questione.

Sono oramai 20 anni, o poco meno, che l'onorevole Finali, essendo ministro di agricoltura e commercio, tentò per il primo un accordo con i suoi colleghi, perchè venisse fatta una sola meteorologia in tutto il Regno, invece delle quattro e non tre diverse che se ne facevano. Il movimento di concentrazione, lo ripeto, fu iniziato dall'onorevole Finali, che mi duole di non veder presente in questo momento.

Esso fu condotto a termine, non senza difficoltà, da un altro nostro collega, dal senatore Majorana-Calatabiano, e da quattordici o quindici anni si fa una sola meteorologia, sotto un unico direttore nominato per accordo preso fra i quattro Ministeri interessati, nella persona del chiarissimo mio amico, comm. Tacchini.

Le osservazioni che ho rivolto oggi al sottosegretario di Stato, si riferiscono a questa sola ed unica meteorologia.

L'on. senatore Boccardo vedrà, da queste poche mie parole, che il pericolo da lui temuto non esiste più.

Quanto all'onor. sottosegretario di Stato, mi sia permesso di dirgli che non sono rimasto molto soddisfatto della sua risposta. Egli ha detto che è una esagerazione l'asserire: meglio non fare della meteorologia, anzichè farla come la facciamo ora noi. Forse mi sono male espresso, od egli mi ha frainteso. Io non ho detto di sopprimere la meteorologia, ma ho detto che questa si è arrestata. La frase, che egli mi attribuisce, io l'ho pronunciata per ciò che spetta alla geodinamica, e non già alla meteorologia. La meteorologia si trova in uno stato di arresto, non progredisce più, rimane quel che è.

Quanto alle pubblicazioni meteorologiche, è vero, verissimo, che si fanno tre pubblicazioni diverse, ma per una di esse, il *Bollettino*, dirò, *internazionale*, noi abbiamo impegni con altre nazioni. È precisamente su questo bollettino, che io richiamo l'attenzione dell'onor. sottosegretario di Stato, poichè coi fondi stanziati in bilancio non è possibile pubblicarlo nella misura che era stata stabilita. È una questione d'impegno e di decoro nazionale questa, che io sottopongo al Senato, e sono sicuro che quando l'on. sottosegretario di Stato vorrà esaminarla,

egli mi darà ragione; giacchè si tratta di una questione di fatto, in cui due opinioni diverse non sono possibili.

Rispetto alla geodinamica, le sorti sono molto peggiori. L'on. sottosegretario di Stato ha citato un grande numero di osservatori. Abbiamo quattro osservatori dotati molto bene, la cui creazione rimonta ai tempi felici, quando qualche fondo esisteva per questa scienza; ma, quanto agli altri osservatori, egli mi permetta di osservargli, che quasi tutti mancano dei necessari istrumenti. Abbiamo osservatori, fondati in gran parte da comuni e da provincie, che hanno preso grandissimo interesse a questa scienza. Vi sono i locali, vi è il personale; ma mancano gli istrumenti, e coi fondi che sono ora in bilancio non si può assolutamente provvedervi.

È proprio il caso di soldati, che debbono battersi senza fucili. Ecco perchè ho detto che sarebbe molto meglio sopprimere questi osservatori, se non c'è modo di svilupparli meglio. Non si tratta mica di grandi somme; io credo che con 10 o 15 mila lire, stanziare anche in due bilanci, ci si provveda.

Sono proprio miserie, ed è per questo che io credo che il Ministero se ne dovrebbe interessare, e trovar modo di provvedere, se non in questo bilancio, il che non è più possibile, almeno sul bilancio che si presenterà per il prossimo anno. Questa è la vera situazione delle cose.

Quanto all'ufficio metrico, ho inteso con piacere che il Ministero, anche per sollecitazioni venute da Londra, intende provvedervi un poco più largamente.

Vuol dire che almeno su questo punto io posso chiamarmi soddisfatto delle risposte che l'on. sottosegretario di Stato mi ha fatto.

Senatore CORDOVA. Domando di parlare.

*PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CORDOVA. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle parole dette al mio indirizzo. Lo ringrazio perchè egli ha dimostrato di avere compreso il senso delle mie parole. Cioè che con sollecitudine si faccia in modo di togliere di mezzo il guaio delle congregazioni, delle associazioni, dei fasci che intendono farsi giustizia con le proprie mani. Ed io non di altro mi preoccupò che del *periculum in mora*. A quanto disse l'illustre uomo, il senatore Boccardo, io debbo osservare che non dissenso notevolmente dal Ministero, poichè io vorrei che al capitolo 96 del bilancio oltre le L. 15 mila, si aggiungessero nuove somme per l'attuazione della nuova legge che è allo studio, onde far fronte alla spesa indicata all'articolo 25.

Signori. Il latifondista antico si manteneva perchè avea lo schiavo ed il servo alla gleba: la civiltà ha tolto via questi barbari mezzi di coltivazione; ci restano le braccia del libero colono, lo lasceremo emigrare? Ebbene più ne emigra più vien meno la coltura e la *produttività* del paese, e la scemata produttività del paese rende impossibile il pareggio, e lo spareggio rovina... Or lo Stato non può abbandonare l'esistenza della Nazione al capriccio, vanità, ed ignoranza di latifondi *usurpatori* che incatenano la produttività dalla quale dipende la sua salvezza. Intanto io ringrazio l'onorevole Boccardo delle lusinghiere parole al mio indirizzo, che attribuisco alla sua squisita cortesia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	626,043 09
2	Ministero - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo	157,000 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	39,000 »
4	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	97,568 34
5	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	9,000 »
6	Indennità di tramutamento agli impiegati	13,500 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
8	Spese di posta (Spesa d'ordine)	80,000 »
9	Spese di stampa	210,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	34,000 »
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
12	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	3,000 »
13	Spese casuali.	40,500 »

 1,429,611 43

Spese per servizi speciali.

Agricoltura.

14	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	18,548 33
15	Istruzione agraria - Scuole superiori, stazioni agrarie e speciali e scuole speciali e pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi al personale - Dotazioni e spese per la scuola e per il convitto	1,328,851 17

 Da riportarsi 1,347,399 50

	<i>Riporto</i>	1,347,399 50
16	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda	321,275 52
17	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie	75,350 »
18	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a	35,000 »
19	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti	163,000 »
20	Concorsi agrari regionali e concorsi speciali	15,000 »
21	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Trasporti	110,000 »
22	Miglioramento e diffusione di insetti utili (bachi da seta, api, ecc.) Entomologia e crittogamia	10,000 »
23	Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese per trasporti	60,000 »
24	Esperienze agrarie - Acclimazione - acquisto e trasporto di semi e piante - pomologia - orticoltura - viticoltura e ampelografia	60,000 »
25	Enologia - enotecnici all'interno ed all'estero; cantine sperimentali - oleificio; stabilimenti sperimentali - preparazione e conservazione delle frutta - distillerie - industrie rurali	147,000 »
26	Studi ed esperienze intorno alle malattie prodotte negli animali domestici, specialmente da parassiti vegetali ed animali	8,000 »
27	Museo agrario in Roma - Consiglio di agricoltura e dell'insegnamento agrario - Concorsi e spese per stazioni agrarie - Trasporti	13,000 »
28	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Pubblicazioni	53,000 »
29	Caccia e pesca	28,000 »
30	Stazione di piscicoltura in Brescia - Personale e dotazione	12,976 »
31	Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature, sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,384,001 02

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	2,384,001 02
32	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	408,418 »
33	Razze equine - Foraggi	432,463 »
34	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, premi per corse, esposizioni, concorsi e trasporti	596,865 »
35	Boschi : Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	853,265 11
36	Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse)	25,880 »
37	Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale	50,100 »
38	Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato	95,000 »
39	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	9,000 »
40	Spese per l'applicazione della legge forestale; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali e studi	40,000 »
41	Rimboscamenti - Concorsi fissi ai comitati forestali	134,500 »
42	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti.	180,000 »
43	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse)	263,750 »
44	Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	16,680 »
45	Concorsi e sussidi fissi a scuole minerarie	15,200 »
46	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere	34,000 »
47	Miniere e cave - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari	9,800 »
48	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse)	17,110 »
49	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,576,032 13

	<i>Riporto</i>	5,576,032 13
50	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	50,654 49
51	Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni	11,000 »
52	Meteorologia - Retribuzione al personale straordinario	7,400 »
53	Meteorologia - Compensi e sussidi al personale addetto all'ufficio centrale di meteorologia	1,600 »
54	Sussidi ordinari ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna	20,900 »
55	Concorso nelle spese di annuo mantenimento del nuovo osservatorio astronomico e meteorologico in Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
	<i>Industria e Commercio.</i>	5,669,786 62
56	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	31,620 »
57	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle Casse di risparmio, alle società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza - Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza	18,000 »
58	Pubblicazione nel bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio, e degli atti costitutivi o modificativi degli statuti delle Casse medesime (Spesa d'ordine) .	12,000 »
59	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	18,410 »
60	Museo industriale di Torino - Personale e dotazione	130,000 »
61	Museo commerciale di Torino - Personale e dotazione	14,150 »
62	Insegnamento artistico industriale - Concorsi e sussidi fissi a scuole professionali d'arti e mestieri ed altre istituzioni affini	594,950 »
63	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamento, medaglie, ispezioni e studi	36,000 »
64	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle mostre campionarie presso di esse, ai musei commerciali, alle agenzie commerciali italiane all'estero, a società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	945,130 »

	<i>Riporto</i>	945,130 »
65	Indennità di viaggio e soggiorno ai membri del Consiglio dell'industria e del commercio e di altri Consigli e Commissioni e spese per il Consiglio del commercio e le Commissioni	5,000 »
66	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'estero - Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi - Inchieste industriali e commerciali - Trasporti ed altre spese per i servizi dell'industria e del commercio	7,000 »
67	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli - Sorveglianza sulle caldaie a vapore	4,000 »
68	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero	3,000 »
69	Sussidi a società d'incoraggiamento, medaglie e premi d'incoraggiamento per promuovere lo svolgimento delle industrie e dei commerci	10,850 »
70	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse)	24,672 50
71	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie	14,500 »
72	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse)	473,620 81
73	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio e di estatura (Spese fisse)	29,400 »
74	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	83,000 »
75	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, riparazioni di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni	48,000 »
76	Rimunerazione al personale metrico per lavori straordinari; sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie	8,000 »
77	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Commissione superiore dei pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici; medaglie di presenza; insegnamento degli allievi e spese d'ufficio per i laboratori centrali	14,500 »
78	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica (Spesa d'ordine)	500 »
79	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875)	9,000 »
		1,680,173 31

Statistica.

80	Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza	183,000 »
81	Statistica - Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati	20,000 »
		203,000 »

Economato generale.

82	Economato generale - Personale (Spese fisse)	33,423 »
83	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria addetto ai magazzini compartimentali	12,000 »
84	Mercedi per la verifica dei bollettari del lotto, del tesoro, delle gabelle e delle poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, retribuzioni e compensi per lavori di contabilità e di scritturazione; indennità di missione e di funzioni	73,000 »
85	Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	103,000 »
86	Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	4,000 »
87	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	50,000 »
		275,423 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

88	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	2,250 »
89	Stipendi ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	35,550 »
90	Riparazioni straordinarie ed arredamenti di locali in servizio dell'Amministrazione	3,000 »

Spese per servizi speciali.

40,800 »

Agricoltura.

91	Acquisto di stalloni - Legge 26 giugno 1887, n. 4644, serie 3 ^a (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
92	Sussidi agli ex-impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie	15,000 »
93	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	33,000 »
94	Spese per l'applicazione delle leggi 4 luglio 1874 n. 2011 (serie 2 ^a) e 11 aprile 1886, n. 3794 (serie 3 ^a) sull'alienazione dei beni incolti dei comuni	4,000 »
95	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	98,505 »
96	Spese d'ufficio - sussidi per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e brigadieri forestali destinati alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia	3,000 »
97	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete	15,000 »
98	Spese relative alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	50,000 »

Da riportarsi 218,505 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	218,505 »
99	Spese per strumenti ed impianto di osservatori secondari geodinamici	2,000 »
100	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	535,000 »
101	Spese per l'istituzione di scuole pratiche di agricoltura	4,200 »
102	Acquisto e riparazione di strumenti per l'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e per gli osservatori meteorici del Regno; acquisto di libri	6,000 »
103	Impianto di osservatori meteorici sulle montagne e presso le scuole pratiche di agricoltura, i semafori e le capitanerie di porto e studi magnetici e sussidi straordinari ad osservatori	8,000 »
104	Bonificazione dell'Agro romano - Ispezioni e sorveglianza (Spese fisse)	18,950 »
105	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a)	294,532 26
106	Concorso nella spesa per l'ampliamento della stazione zoologica in Napoli	4,000 »
107	Colonizzazione all'interno	<i>per memoria</i>
108	Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa obbligatoria)	20,720 »
	<i>Industria e commercio.</i>	1,111,907 26
109	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	57,600 »
110	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali	<i>per memoria</i>
111	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria - Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3 ^a , e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
112	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore - Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3 ^a (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	57,600 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

	<i>Riporto</i>	57,600 »
113	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
		57,600 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
114	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	125,485 30
115	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		125,485 30
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
<i>Spesa ordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	1,429,611 43
	} <i>Agricoltura</i>	5,669,786 62
	} <i>Industria e Commercio</i>	1,680,173 31
	} <i>Statistica</i>	203,000 »
	} <i>Economato generale</i>	275,423 »
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria	9,257,994 36
TITOLO II.		
<i>Spesa straordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	40,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,800 »

	<i>Riporto</i>	40,800 »
Spese per servizi speciali	{ <i>Agricoltura.</i> <i>Industria e Commercio</i>	1,111,907 26
		57,600 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria		1,210,307 26
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		10,468,301 62
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO		125,485 30
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		10,468,301 62
Categoria IV. — Partite di giro		125,485 30

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, constando di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1893-94, approvato dalla Camera dei deputati.

Ho pure l'onore di presentare il disegno di legge per autorizzazione a concedere, a trattativa privata, alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione del disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1893-94, stato approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze per ragione di competenza.

Do pure atto allo stesso signor ministro della presentazione del disegno di legge per autoriz-

zazione a concedere, a trattativa privata, alla provincia di Lucca l'affitto trentennale dei canali irrigatori lucchesi.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94 » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. ne dà lettura. (V. Stampato N. 151).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	440,434,896 19
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,321,302 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,272,957 53
5	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	1,125,254 26
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem).	109,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	600,000 »
		453,088,410 42

Debiti redimibili.

8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	17,706,684 82
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	15,283,807 48
10	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	499,987 50
11	Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Interessi (Idem)	472,450 22
12	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,570,366 50
13	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,693,140 »
14	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem)	649,300 »
15	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem)	<i>per memoria</i>
16	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,142,360 »

17	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Spese obbligatoria)	per memoria
18	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	4,251,225 »
19	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	2,977,375 »
20	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo	1,704,578 80
		107,951,275 32
<i>Debiti variabili.</i>		
21	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	351,124 »
22	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	9,500,000 »
23	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	6,510,000 »
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	4,524,425 »
25	Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047) (Spesa obbligatoria)	per memoria
26	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	500,000 »
27	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	875,000 »
28	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	13,213,000 »

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Nella relazione della Commissione permanente di finanze si osserva che, non essendo stato mutato questo capitolo dalla somma in che era stato proposto il 28 novembre 1892; ed essendo dopo quel tempo sopravvenute circostanze nuove di apertura di linee, come le biellesi, e di aumento di 154 chi-

lometri nell'esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna che hanno fatto aumentare il numero di chilometri sovvenzionati da 360 a 514, e crescere per tutte le linee secondarie la sovvenzione chilometrica da 9450 a 9950 per chilometro, ne avviene che su questo capitolo fin d'ora manca circa un milione e mezzo.

L'onor. signor ministro ha riconosciuto che questa deficienza, derivata da fatti posteriori alla presentazione di questo stato di previsione,

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

veramente si verifica, ha dichiarato che vi provvederà con la legge di assestamento del bilancio; ma sarebbe opportuno che il Governo ripettesse qui in Senato analoghe dichiarazioni.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*.
Io non posso che confermare queste dichiarazioni.

È un fatto che il capitolo avrebbe dovuto es-

sere aumentato, se il progetto di legge fosse stato presentato dopo che i fatti a cui alluse l'onor. relatore si erano verificati; ora è positivo che, per la avvenuta apertura di nuove linee, le maggiori garanzie chilometriche sono dovute, la spesa è certa, ed il Governo vi provvederà nell'assestamento del bilancio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 28.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

29	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
30	Annualità netta dovuta alla Società italiana ³ per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
31	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	10,925,000 »
32	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,805,000 »
33	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	18,412,000 »
34	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	54,560 »
35	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	118,000 »
36	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Spesa obbligatoria)	88,000 »
37	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
		<u>101,979,154 88</u>

<i>Debito vitalizio.</i>		
38	Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 (Spese fisse ed obbligatorie)	72,410,893 »
39	Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi)	2,200,000 »
40	Assegnazioni per le pensioni da concedersi al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero del tesoro (Spesa obbligatoria)	128,000 »
41	Idem del Ministero delle finanze (Idem)	692,000 »
42	Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	488,000 »
43	Idem del Ministero degli affari esteri (Idem)	24,000 »
44	Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	172,000 »
45	Idem del Ministero dell'interno (Idem)	396,000 »
46	Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	104,000 »
47	Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem)	160,000 »
48	Idem del Ministero della guerra (Idem)	1,520,000 »
49	Idem del Ministero della marina (Idem)	240,000 »
50	Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem)	44,000 »
51	Assegnazioni per pensioni straordinarie (Idem)	92,000 »
52	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Idem)	800,000 »
Totale del debito vitalizio		79,470,893 »
<i>Dotazioni.</i>		
53	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
54	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
55	Spese per la Camera dei Deputati	830,000 »
56	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	900,000 »
		2,160,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

57	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,238,745 37
58	Personale straordinario	51,760 »
59	Spese d'ufficio proprie del Ministero	86,500 »
60	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse)	28,000 »
		<u>2,405,005 37</u>

Presidenza del Consiglio dei ministri.

61	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
62	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	12,000 »
63	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	4,000 »
		<u>21,600 »</u>

Corte dei conti.

64	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,691,497 55
65	Spese d'ufficio	75,000 »
		<u>1,766,497 55</u>

Avvocature erariali.

66	Personale di ruolo (Spese fisse)	836,971 56
67	Personale straordinario	80,000 »
68	Spese d'ufficio (Spese fisse)	38,500 »
69	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,500 »
		<u>982,971 56</u>

Intendenze di finanza.

70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,638,000 »
71	Personale straordinario	155,580 »
		<u>2,793,580 »</u>

Servizio del Tesoro.

72	Personale di ruolo per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	836,205 34
73	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	497,900 »

74	Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	44,302 50
75	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	91,100 »
76	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	110,260 »
77	Spese pei servizi del Tesoro	76,100 »
78	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	17,000 »
79	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
80	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	30,000 »
		1,671,767 84
<i>Regia zecca e monetazione.</i>		
81	Personale di ruolo (Spese fisse)	50,460 »
82	Spese d'ufficio (Idem)	2,000 »
83	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	104,500 »
		156,960 »
<i>Servizi diversi.</i>		
84	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	5,210,000 »
85	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem)	707,278 43
86	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale.	125,100 »
87	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	37,000 »
88	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	30,000 »
89	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro	1,000 »
90	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
91	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	30,000 »
92	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	12,000 »
93	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

94	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	20,000 »
95	Spese postali (Idem)	2,000 »
96	Spese di stampa	164,000 »
97	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	26,000 »
98	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
99	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
100	Spese casuali.	95,000 »
Spese per servizi speciali.		6,611,378 43
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
101	Personale (Spese fisse)	48,560 »
102	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	270,445 »
103	Fitto di locali (Spese fisse)	1,930 »
104	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	663,900 »
		984,835 »
<i>Stabilimenti minerari.</i>		
105	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese per personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario	7,000 »
106	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario	5,000 »
107	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	2,300 »
108	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse)	10,000 »
109	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem)	10,070 »
110	Mercedi e sussidi al personale di servizio dello stabilimento di Agordo (Spesa d'ordine)	90,000 »
111	Acquisto di materiali e trasporti - Indennità e spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (Idem)	27,000 »
112	Imposte, sovrimeposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	1,500 »
		152,870 »

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).

113	Personale di ruolo (Spese fisse)	105,619 79
114	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	7,000 »
115	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto	30,000 »
116	Restituzione di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour)	10,500 »
117	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti	290,000 »
118	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	22,600 »
119	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	258,000 »
120	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	10,200 »
121	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	13,000 »

746,919 79

Fondi di riserva.

122	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,000,000 »
123	Fondo di riserva per le spese imprevidite (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »

3,000,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*Debiti variabili.*

124	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	229,000 »
125	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	38,000 »
126	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni del-	

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

	P'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	10,211 20
127	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	547,000 »
128	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Idem)	5,000 »
129	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
130	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,000,000 »
131	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) (Quarta annualità)	2,758,600 »
132	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) (Quarta annualità)	2,127,000 »
133	Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino	1,750,000 »
		<hr/> 11,464,811 20 <hr/>
	Spese generali di amministrazione.	
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
134	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	<i>per memoria</i>
135	Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (Legge 2 luglio 1890, n. 6918) (Spesa ripartita)	50,000 »
		<hr/> 50,000 » <hr/>

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Fra le varie osservazioni che chiamerei di metodo più che di sostanza, fatte nella relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro

per l'esercizio finanziario 1892-93, alla quale la presente relazione si riferisce, vi è questa, che pare impropria la denominazione ed improprio il collocamento del monumento onorario al Re Vittorio Emanuele e del monumento a Giuseppe Mazzini fra le spese generali di amministrazione.

La Commissione permanente di finanze, come questione di metodo, richiama l'attenzione del Ministero, sopra la convenienza di collocare in miglior sede queste spese, poichè mantenerle qui, non sembra alla Commissione nè logico nè opportuno.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*. Io non ho nessuna difficoltà a convenire con l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze che veramente la spesa per i due monumenti a cui ha accennato non possa chiamarsi una spesa generale di amministrazione, e che cotesta veramente sia una epigrafe poco adatta.

Però lo stesso onorevole relatore della Commissione permanente di finanze, dovrà rendere giustizia all'Amministrazione, riconoscendo che

da un paio d'anni si lavora a migliorare e semplificare la forma esterna dei bilanci; ed io prendo impegno di continuare in questa via e di provvedere a correggere anche la dizione di questo capitolo, collocando anche sotto altra rubrica più adatta la spesa del monumento a Vittorio Emanuele e di quello a Mazzini, che qui non trovano certo posto adeguato.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato per questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti lo stanziamento del capitolo 135 in L. 50 mila.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Servizi diversi.

136	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	321,930 »
137	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	13,000 »
138	Assegni di disponibilità (Idem)	11,913 33
139	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	56,000 »
140	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	15,000 »
141	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
142	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	50,000 »
143	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti	149,500 »
144	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso	15,000 »
145	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

146	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	30,000 »
		662,343 33
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALE		
Estinzione di debiti.		
147	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	5,589,844 62
148	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	21,967,904 38
149	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	3,274,730 »
150	Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Ammortamento (Idem)	1,527,549 78
151	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Idem)	400,000 »
152	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 19,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	57,500 »
153	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	90,000 »
154	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Anche su questo capitolo la Commissione di finanze ha sottoposto alcune considerazioni al Ministero.

Non pare alla Commissione che le quote di recupero di spese di lite dovute ai funzionari delle Avvocature erariali siano proprio un'estinzione di debiti, notando che nell'entrata v'è l'identica somma di 170,000 lire come accensione di debiti.

A noi non sembra che non vi sia alcun carattere di accensione di debito nell'entrata, né di estinzione di debito nell'uscita.

Quindi questa spesa, sulla cui opportunità nessuno muove dubbio, pare che debba mettersi fra le spese effettive, aggiungendo la contropartita di entrata che ora figura nel movi-

mento dei capitali, alle riscossioni generali che si fanno per recupero di spese di liti.

Si potrebbe forse anche mettere l'una e l'altra somma fra le partite di giro.

La Commissione se ne rimette al criterio del Ministero; poichè ciò che soprattutto le preme è che non si continui ad iscrivere queste quote, contrariamente alla ragione logica e contabile nel movimento dei capitali, come accensione di debiti da una parte ed estinzione di debiti dall'altra.

Vi sono in bilancio altri capitoli di entrata effettiva, di cui una somma è dovuta a pubblici funzionari per servizi resi: ma non per questo si fanno stanziamenti nel movimento dei capitoli.

Anche le quote agli avvocati e procuratori erariali possono essere trattate nella stessa

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

guisa; ma ripeto, la Commissione non insiste specificatamente fra il portare ad entrata e spesa effettiva, o portarle a partite di giro.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato per il Ministero del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato per il Ministero del Tesoro*. Dichiaro che il Governo terrà

conto delle osservazioni della Commissione, e nel progetto del futuro bilancio procurerà di togliere gl'inconvenienti di forma accennati dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 154.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

155	Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Ammortamento)	38,786,000 »
Accensione di crediti.		71,863,528 78
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003)	4,000,000 »
157	Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
158	Anticipazione alla Cassa degli aumenti patrimoniali (art. 5 della presente legge)	3,300,000 »
159	Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
		11,137,764 »
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
160	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
161	Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Idem)	<i>per memoria</i>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
162	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 ^a) (Spesa obbl.)	2,423,966 »
163	Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e	

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

	prestati a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304	11,911,200 »
164	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa obbligatoria)	6,292 »
165	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (Idem)	5,748,775 »
166	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Idem).	529,619 28
167	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	979,262 66
		<hr/> 21,599,114 94

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	453,088,410 42
Debiti redimibili	107,951,275 32
Debiti variabili	101,979,154 88
Debito vitalizio	79,470,893 »
Dotazioni	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,160,000 »

759,699,733 62

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,405,005 37
Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
Corte dei conti	1,766,497 55
Avvocature erariali	982,971 56
Intendenze di finanza	2,793,580 »
Servizio del Tesoro	1,671,767 84

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

Regia zecca e monetazione	156,960 »
Servizi diversi	6,611,378 43
	<u>16,409,760 75</u>
Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	984,835 »
Stabilimenti minerari	152,870 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>	746,919 79
	<u>1,884,624 79</u>
Fondi di riserva	3,000,000 »
	<u>780,934,119 16</u>
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	11,464,811 20
Spese generali di amministrazione.	
Presidenza del Consiglio dei ministri	50,000 »
Servizi diversi	662,343 33
	<u>712,343 33</u>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	<u>12,177,154 53</u>
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	71,863,528 78
Accensione di crediti	11,137,764 »
	<u>83,001,292 78</u>
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	<u>95,178,447 31</u>
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	<u>876,172,566 47</u>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	21,599,114 94
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	793,171,273 69
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	83,001,292 78
Totale spese reali	886,172,566 47
Categoria IV. — Partite di giro	21,599,114 94

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 2.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

PRESIDENTE. Pregò di dar lettura dell'elenco A. Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 5. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015,
- » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 10. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1893, n. 299.

- CAPITOLO' n. 11. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Sardegna - Interessi.
- » n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (legge 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
 - » n. 16. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 22. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 23. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Prorata di interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per i lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato col R. decreto 12 agosto 1890, n. 7047).
 - » n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
 - » n. 28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 29. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877.
 - » n. 30. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
 - » n. 31. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 32. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 33. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 34. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

- CAPITOLO n. 35. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 36. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 38. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1^o luglio 1893.
 - » n. 39. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi).
 - » n. 40. Assegnazioni per le pensioni da concedersi al personale in servizio al 1^o luglio 1893 del Ministero del Tesoro.
 - » n. 41. Idem del Ministero delle finanze.
 - » n. 42. Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
 - » n. 43. Idem del Ministero degli affari esteri.
 - » n. 44. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica.
 - » n. 45. Idem del Ministero dell'interno.
 - » n. 46. Idem del Ministero dei lavori pubblici.
 - » n. 47. Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi.
 - » n. 48. Idem del Ministero della guerra.
 - » n. 49. Idem del Ministero della marina.
 - » n. 50. Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
 - » n. 51. Idem straordinarie.
 - » n. 52. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.
 - » n. 56. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 83. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 84. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero.
 - » n. 85. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 90. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 91. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 94. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 95. Spese postali.
 - » n. 98. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 102. Mercedi ad operai, macchine, spese, di materiale per la stampa delle cartevalori.
 - » n. 104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione cartevalori).
 - » n. 107. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.
 - » n. 110. Mercedi e sussidi al personale di servizio dello stabilimento Agordo.
 - » n. 111. Acquisto di materiali e trasporto - Indennità, spese di ufficio ed eventuali - Agordo.
 - » n. 112. Imposte, sovrimeposte e canoni fissi - Agordo.
 - » n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 119. Spese per imposte e sovrimeposte (idem).
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 121. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

- CAPITOLO n. 124. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 125. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 126. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 127. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 128. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.
 - » n. 136. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 140. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 145. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 147. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
 - » n. 148. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 149. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 150. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Ammortamento.
 - » n. 151. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 152. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299).
 - » n. 153. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 154. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 155. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni - Ammortamento.
 - » n. 157. Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).

- CAPITOLO n. 158. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della presente legge).
- » n. 159. Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 160. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
 - » n. 161. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
 - » n. 162. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).
 - » n. 163. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed all'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304.
 - » n. 164. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
 - » n. 165. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
 - » n. 166. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 167. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 2. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
 - » n. 26. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 27. Spese postali.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
 - » n. 46. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 47. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).
 - » n. 50. Contribuzione sui beni demaniali. - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
 - » n. 57. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

- CAPITOLO n. 58. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » n. 59. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 65. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. - Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 66. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (Imposte dirette).
 - » n. 67. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
 - » n. 72. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
 - » n. 73. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 74. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 75. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 81. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (Gabelle).
 - » n. 85. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 86. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 93. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
 - » n. 94. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 96. Vincite al lotto.
 - » n. 98. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (Tasse di fabbricazione e di vendita).
 - » n. 99. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (idem).
 - » n. 100. Acquisto, costruzione, e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
 - » n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 107. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 108. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).
 - » n. 111. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 112. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).
 - » n. 118. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

- CAPITOLO n. 119. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 121. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 122. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 132. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 134. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra.
 - » n. 135. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 136. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 137. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 138. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 139. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 145. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi, per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
 - » n. 146. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 147. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 148. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio.
 - » n. 151. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 156. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 157. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
 - » n. 159. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 160. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.
 - » n. 161. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 162. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 163. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 167. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 168. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitoli passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 169. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

LEGISLATURA XVIII — I^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1893

- CAPITOLO n. 170. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 171. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 172. Canone dovuto al Comune per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 (Comune di Napoli).
 - » n. 173. Personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 174. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
 - » n. 175. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 176. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
 - » n. 177. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 178. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 180. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 181. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 182. Canone dovuto al Comune per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) (Comune di Roma).
 - » n. 183. Personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 184. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (idem).
 - » n. 185. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).
 - » n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 187. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
 - » n. 188. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
 - » n. 189. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 190. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 191. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese postali.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di giustizia.
 - » n. 21. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 26. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 11. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 18. Spese postali.
 - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 61. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai Comuni delle antiche provincie.
 - » n. 71. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione o di licenza negli istituti tecnici e nautici.
 - » n. 76. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
 - » n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 132. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3.^a
- » n. 13. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3.^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 117. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3.^a.

- CAPITOLO n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
- » n. 301. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 302. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3.^a
 - » n. 335. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 28. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 29. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - » n. 30. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 31. Aggìo ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 32. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
 - » n. 33. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 34. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 35. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 36. Crediti di Amministrazioni estere.
 - » n. 37. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi, rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 40. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 4. Spese postali.
 - » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 37. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 43. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
- » n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
- » n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
- » n. 42. Spese di giustizia.
- » n. 61. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 8. Spese di posta.
- » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 58. Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle Casse medesime.
- » n. 74. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
- » n. 78. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
- » n. 100. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
- » n. 108. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
- » n. 115. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 116. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 con l'unito elenco A.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministri aprire

crediti mediante mandati a disposizioni dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si dà lettura dell'elenco B.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 77. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 110. Mercedi e sussidi al personale di servizio dello stabilimento di Agordo.
- » n. 111. Acquisto di materiali e trasporti - Indennità, spese d'ufficio ed eventuali - Agordo.
- » n. 112. Imposte, sovrimposte e canoni fissi - Agordo.
- » n. 114. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
- » n. 115. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (idem).
- » n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni - Canali Cavour.
- » n. 117. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (idem).
- » n. 119. Spesa per imposte e sovrimposte. (idem).
- » n. 120. Spese di coazioni e di liti (idem).
- » n. 121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (idem).

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- CAPITOLO n. 35. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.
- » n. 39. Spese d'ufficio variabili e materiale:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
- b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.
- » n. 40. Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:
Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

- CAPITOLO n. 41. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:
- a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
- » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:
- a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
- » n. 46. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;
 - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
 - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
 - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- » n. 47. Spese di coazioni e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 48. Restituzioni e rimborsi:
- Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.
- » n. 49. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 50. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- CAPITOLO n. 51. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
 b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
 c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
 d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
 e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifizii ad uso dell'Amministrazione finanziaria.
- » n. 52. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:
- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000;
 b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali - Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.
- » n. 54. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):
 Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).
- » n. 56. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (idem):
 Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 57. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
 Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 58. Spese di liti (idem).
- » n. 59. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 154. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 155. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
- » n. 156. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 157. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 158. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
- a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
 - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
 - 1° Spese relative alle prese di possesso;
 - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
 - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
 - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
 - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
 - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;
 - e) Spese di liti:
 - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
 - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
- » n. 159. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
- a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;
 - b) Imposte e sovrimposte:
 - 1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;
 - 2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.
- » n. 168. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- CAPITOLO n. 61. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 63. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
- » n. 66. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
- » n. 67. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 68. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 71. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
- » n. 73. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).

CAPITOLO n. 74. Spese di coazioni e di liti:

Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» n. 75. Restituzioni e rimborsi:

Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

» n. 161. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 163. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

GABELLE.

Servizi comuni.

CAPITOLO n. 77. Soldi per la guardia di finanza.

» n. 78. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 79. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

» n. 80. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

» n. 83. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.

» n. 85. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 86. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

» n. 87. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.

» n. 88. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.

» n. 89. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Servizio del lotto.

CAPITOLO n. 94. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

CAPITOLO n. 97. Paghe al personale subalterno.

» n. 98. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.

» n. 99. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.

» n. 100. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

» n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Dogane.

- CAPITOLO n. 105. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
- » n. 107. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 108. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 111. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 112. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compenso per lavori straordinari.
- » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 117. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.
- » n. 118. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 119. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 121. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 122. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 124. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 125. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
 - » n. 126. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 127. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 128. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
 - » n. 164. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

- CAPITOLO n. 131. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 135. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 136. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 137. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 138. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 139. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

- CAPITOLO n. 142. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 145. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto dei sali fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
 - » n. 146. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 147. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 148. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio.

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

- CAPITOLO n. 173. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 174. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 175. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 177. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri, per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 178. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 180. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

Comune di Roma.

- CAPITOLO n. 183. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 184. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (Comune di Roma).
 - » n. 185. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).
 - » n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 188. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 189. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 190. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 18. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.
- » n. 28. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

- CAPITOLO n. 30. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
- » n. 31. Aggió ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 37. Rimbórsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 78. Pesì e misure - Restituzioni e rimbórsi di diritti di verificaçione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 col quale si approva l'elenco B.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del regio decreto 28 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L. 29,218,711 06, la quale, insieme a quella di L. 781,288 94 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 30,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie; per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; 20 luglio 1890, n. 7008 e 10 aprile 1892, n. 185.

La facoltà accordata al Governo con l'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nell'esercizio finanziario 1893-94 per la suddetta somma di L. 29,218,711 06.

Nel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.

Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato, si potranno rappresentare da un certificato del Tesoro fino al momento della loro emissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Nell'ultimo paragrafo di quest'art. 4 è continuata al Governo la facoltà di rappresentare le obbligazioni ferroviarie che debbono mettersi nel deposito che sta a garanzia dei biglietti di Stato, in luogo di rendita consolidata, con un certificato del Tesoro fino al momento della loro emissione.

La locuzione della legge è chiara e risponde anche al suo spirito; vale a dire che questa sostituzione di un certificato alle obbligazioni ferroviarie, debba durare soltanto per il tempo necessario all'allestimento delle obbligazioni stesse che devono realmente esistere in quel deposito.

Siccome però la facoltà del Governo ho ragione di credere che sia stata interpretata dall'Amministrazione del Tesoro in senso un poco troppo largo, poichè si pensa di poter fare a meno di emettere le obbligazioni, per risparmiare le spese di carta e di stampa, così desidererei che l'onor. sottosegretario di Stato dicesse che veramente il certificato del Tesoro non resterà in deposito se non per il tempo strettamente necessario all'allestimento dei titoli ferroviari che esso rappresenta.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAGIUOLI, *sottosegretario di Stato pel Tesoro*. Il Governo, nel proporre l'ultimo comma dell'art. 4 del presente disegno di legge ha avuto chiaramente questo concetto nella mente: che cioè i certificati debbono tener luogo dei titoli effettivi 4 per cento netto finchè questi titoli sieno stati realmente emessi, giacchè ora non si hanno a disposizione.

Quando essi saranno emessi si ritirerà il certificato provvisorio e si sostitueranno i titoli effettivi.

Se qualcuno ha potuto ritenere che il Governo voglia dispensarsi dal depositare nuovi titoli a garanzia dei biglietti di Stato, ha ritenuto cosa certamente inesatta e contraria al pensiero del Governo.

Se si andasse sostituendo surrogato a surrogato, potremmo addirittura togliere ogni garanzia materiale ai biglietti di Stato e lasciare sussistere soltanto la garanzia del Tesoro che risponde, come è naturale, di quello come di ogni altro debito che assume.

Ma, dal momento che la pratica consacrata è questa: che alla garanzia effettiva del metallo sia sostituita la garanzia dei titoli di debito pubblico sia in consolidato 5 per cento, sia in titoli del 4 per cento netto, questa garanzia precisa deve essere costantemente mantenuta, altrimenti la fede pubblica sarebbe violata e con essa la legge nella sua sostanza.

Assicuro quindi la Commissione permanente di finanze che quando si provvederà alla emissione delle obbligazioni occorrenti, esse saranno sostituite al certificato di cui parla l'art. 4 del progetto di legge, e ciò appena il Governo e abbia a sua disposizione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato di questa sua importante dichiarazione, alla quale non dubito punto seguirà prontamente l'effetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1893-94, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali, la somma di L. 3,300,000.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità

per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1893-94 pei collocamenti a riposo sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito nella somma di L. 652,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del Tesoro	L.	17,000
» delle finanze	»	50,000
» di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
» degli affari esteri	»	15,000
» dell'istruzione pubblica	»	30,000
» dell'interno	»	90,000
» dei lavori pubblici	»	54,000
» delle poste e dei telegrafi	»	50,000
» della guerra	»	266,000
» della marina	»	45,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	15,000
		<u>L. 652,000</u>

Al conto consuntivo 1893-94 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore due:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885;

Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Camino, Castagnole Monferrato, Castelvero d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Autorizzazione ai comuni di Monte San Giovanni Campano, Grimaldi, Coniolo, Cunico ed altri di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Autorizzazione ai comuni di Centrache, Rossano, San Biase ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86;

Aggregazione del comune di Rocca di Cambio al mandamento di Aquila degli Abruzzi;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94;

Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello;

Pensione di riposo al personale degli Istituti d'istruzione provinciali e comunali che passò e passerà al servizio dello Stato.

La seduta e sciolta (ore 6 e 20 pom.).

